

## LXVIII.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1890

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del deputato Imbriani, e dei sottosegretari di Stato Amadei e Fortis. = Discussione del disegno di legge per lo stato degli impiegati civili — Discorrono il relatore deputato Fagioli, il sotto-segretario di Stato per l'interno, i deputati Cucchi Luigi, Palizzolo, Mel, Baccarini, Chiaves, Marchiori, Cavalletto, Rubini, Chiala, Torraca, Pelloux, Basteris, Plebano, Levi, Sonnino-Sidney, Di Sant'Onofrio, De Zerbi, Cucchia e Chiaradia. = Il presidente del Consiglio, presenta il disegno di legge sul personale di pubblica sicurezza stato approvato con modificazioni dal Senato. Chiede che sia rimesso alla Commissione che già lo esaminò altra volta. = Il deputato Sonnino-Sidney presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla colonia Eritrea. = Il deputato Del Balzo presenta la relazione sul disegno di legge: Costruzione a Roma di un edificio ad uso dell'ufficio tecnico e dei magazzini telegrafici. = Il deputato Brunialti presenta la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza ad eccedere con la sovrimposta 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza a superare la detta media dal 1890 al 1896. = Il presidente comunica alla Camera i nomi dei deputati, che ha scelto per far parte della Commissione, che deve riferire sul disegno di legge riguardante la Famiglia Reale — Dà poi comunicazione d'una mozione firmata dagli onorevoli Imbriani ed altri, per invitare il Governo a presentare nel più breve tempo, ed in modo che possa essere discussa nel periodo della presente Sessione, una legge che assicuri in modo efficace la garentia giuridica e civile che la società deve agli sventurati custoditi nei manicomi ed ai detenuti nelle carceri e nei luoghi di pena.

La seduta comincia alle 2.35 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato; e quindi il seguente sunto di una

## Petizione.

4639. Gaetano De Paulis, straordinario presso l'Intendenza di finanza di Roma, chiede che con provvedimenti legislativi siano migliorate le condizioni degli impiegati straordinari dell'amministrazione finanziaria.

## Congedi.

Presidente. Gli onorevoli Cavalli e Vendramini hanno chiesto congedo di 5 giorni per motivi di famiglia.

(Sono concessi).

## Osservazioni sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Poichè si parla di una proroga per le feste e per la mancanza di lavoro, io chiedo

se non si potrebbero usufruire questi giorni, per isvolgere le interpellanze che sono all'ordine del giorno?

**Presidente.** Onorevole Imbriani, nulla è innovato relativamente all'ordine del giorno della Camera; niuna proposta è stata ancora presentata; nè so che sia per esser presentata, relativamente alla proroga della Camera. La Camera ha oggi lavoro per tutta la seduta, e per domani ha già deliberato di inscrivere nell'ordine del giorno il disegno di legge intorno ai Consorzi di irrigazione e quello per l'approvazione del trattato di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

Se domani saranno fatte proposte di proroga o d'altro, l'onorevole Imbriani potrà fare quelle controproposte che crederà.

**Imbriani.** Veda, signor presidente, io anticipo la proposta perchè per sabato ci sono le interpellanze all'ordine del giorno. Io non vorrei che fossero differite; chè forse non fa comodo ad alcuno il discuterle.

Io vado correndo da mesi avanti e indietro con tutti questi documenti (*Mostra una piccola sacca nera. — Viva ilarità*); documenti che sono, la assicuro, più interessanti e più seri dei plichi Lobbia... (*Si ride*). Quindi desidererei proprio conoscere le intenzioni dal Governo.

**Presidente.** Onorevole Imbriani, ripeto che la Camera ha stabilito il suo ordine del giorno.

**Imbriani.** Veggo qui finalmente, in quest'aula, l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, (*Si ride*). Rivolgo quindi a lui la mia domanda.

**Presidente.** L'onorevole sotto segretario di Stato non ha nessuna dichiarazione da fare, dal momento che la Camera, come ho già ripetutamente detto, ha già stabilito il suo ordine del giorno.

L'onorevole Amadei ha facoltà di parlare.

**Amadei, sotto segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Ho domandato di parlare perchè essendo presente l'altro giorno al fine della seduta, quando si discuteva l'ordine del giorno, mi ricordo che l'onorevole presidente del Consiglio dichiarò che, se i disegni di legge in discussione, saranno esauriti, prima di sabato, si potrà subito incominciare lo svolgimento delle interpellanze.

**Presidente.** Ma ora non è il caso di occuparci di questa questione, perchè la Camera ha abbastanza da continuare nel suo ordine del giorno.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Mi pare che qualunque proposta si voglia fare in proposito troverà la sua sede naturale nella discussione sull'ordine del giorno.

L'onorevole Imbriani che certamente si troverà presente, potrà fare allora le osservazioni e proposte che crederà del caso.

**Imbriani.** Ma questa discussione può venire di sorpresa!

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Non può avvenire alcuna sorpresa. D'ordinario le proposte di questo genere si fanno in fine di seduta.

**Imbriani.** Ma siccome... permetta, signor presidente...

**Presidente.** Parli, onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io sono di quelli i quali debbono attendere ai loro affari: non sono di quelli che hanno il bilancio dello Stato a loro disposizione alla fine del mese. Quindi io desidererei che l'ordine del giorno fosse fissato esplicitamente fin da ora, per poter attendere ai miei doveri.

**Presidente.** Ogni giorno in fine di seduta la Camera stabilisce il suo ordine del giorno. Secondo questo oggi la Camera si deve occupare del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili, e per domani già sono iscritti nell'ordine del giorno altri due disegni di legge.

Quando verrà la discussione sull'ordine del giorno per le tornate successive, l'onorevole Imbriani potrà fare tutte le proposte che gli parranno opportune.

### Discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

Ne do lettura. (Vedi *Stampato* n. 86-A).

La discussione generale è aperta. (*Breve pausa*).

Se niuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ TITOLO I. — *Disposizioni generali.* — Art. 1.

La nomina, la promozione, la dispensa dal servizio, la revocazione, la destituzione, il collocamento in aspettativa o in disponibilità, ed il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato, si fanno secondo le norme e le condizioni stabilite dalle leggi. ”

L'onorevole Luigi Cucchi ha facoltà di parlare.

**Cucchi L.** Vorrei chiedere una spiegazione all'onorevole relatore ed all'onorevole rappresentante del Governo. Da questo disegno di legge non si capisce quali siano gli impiegati nomi-

nati per decreto regio e quali quelli nominati per decreto ministeriale. Siccome la cosa mi sembra non del tutto indifferente, appunto perchè forma, diremo, come un caposaldo di un disegno di legge organico, così io domando spiegazioni.

Io ho visto incidentalmente, leggendo qualche articolo, che vi si dice: « coloro che saranno nominati per decreto reale », « coloro che saranno nominati per decreto ministeriale... saranno messi in disponibilità », ecc., ma non mi è apparso chiaro fin dal principio quali siano gl'impiegati di nomina regia e quali quelli di nomina ministeriale.

Ora questo mi sembra abbastanza importante.

Io mi guarderei bene dall'elevare questioni serie ora; capisco il quarto d'ora in cui siamo; ed è di vedere approvata quanto prima questa legge. Io, lo ripeto, mi guarderei bene dal far ritardare quest'approvazione, giacchè anch'io do lode al Governo per aver portato dinanzi alla Camera questo disegno di legge; domando però schiarimenti nel senso da me esposto, affinchè il mio voto sia ancor più consciente di quello che sarebbe ora.

**Presidente.** Onorevole relatore...

**Fagioli, relatore.** La Commissione, come l'onorevole Cucchi ha potuto vedere leggendo la relazione, è venuta nella determinazione di presentare alla Camera il disegno di legge che ora si discute, tale e quale è pervenuto a noi dal Senato in seguito ad una lunghissima elaborazione.

Ora io non disconosco la verità dell'affermazione dell'onorevole Luigi Cucchi che nel disegno di legge attuale non si dice quali degli impiegati siano nominati per decreto reale, e quali siano nominati per decreto ministeriale; ma siccome all'articolo 62 si dà al governo la facoltà di compilare entro un anno il primo e fondamentale ruolo organico, e stabilire anche tutti i titoli speciali, e la forma delle nomine come si dice agli articoli 2 e 13 a cui si riferisce l'articolo 62 della legge stessa, così in quel decreto reale che sarà emesso dopo sentito il Consiglio di Stato, e previo il voto anche del Consiglio dei ministri, saranno aggiunte le norme atte a distinguere quali fra gli impiegati debbano essere nominati per decreto reale, e quali per decreto ministeriale. In generale però si può dire che sono nominati per decreto reale gli impiegati superiori, e possono essere nominati per decreto ministeriale gli impiegati inferiori; ma, lo ripeto, tutto questo abbiamo creduto di lasciar tal quale per quelle facoltà che sono attribuite al Governo dall'articolo 62 in relazione agli articoli 2 e 13 del disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Cucchi.

**Cucchi L.** Per me questa spiegazione dell'onorevole relatore è sufficiente, qualora venga, come mi pare dai suoi cenni, confermata dal sottosegretario di Stato; ed allora sarci più tranquillo ancora su quanto ha detto l'onorevole relatore a nome della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**Fortis, sottosegretario di Stato per l'interno.** L'approvazione degli organici è riservata per la disposizione di questa legge al potere legislativo.

Però con una misura d'eccezione, che è espressa nell'articolo 62 del quale parlava l'onorevole relatore, si dà facoltà al Governo di provvedere, entro un dato termine, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri all'applicazione degli articoli 2 e 13.

L'articolo 2 è precisamente questo:

« I titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati sono stabiliti per legge.

« Il numero degli impiegati di ciascun grado, e di ciascuna classe può essere variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione. »

L'articolo 13 dice:

« Coloro che aspirano ad impieghi civili dello Stato debbono provare, salve le disposizioni delle leggi speciali e le riserve fatte in questa legge:

1. di essere cittadini dello Stato;
2. di avere compiuti i 18 anni e non oltrepassata l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;
3. di avere adempiuto a tutte le altre condizioni di ammissibilità ed eleggibilità che saranno stabilite per ciascuna amministrazione nei decreti reali di cui all'articolo 62. »

Ora è naturale che con questi decreti si dica altresì quali sono gli impieghi di nomina regia e quali di nomina ministeriale.

Questa spiegazione ho creduto di dover dare a conferma delle parole dell'onorevole relatore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo.

**Palizzolo.** Giacchè l'onorevole Cucchi ha sollevata questa questione, io oso rivolgere una preghiera al sottosegretario di Stato per l'interno, non vedendo al suo posto l'onorevole ministro delle finanze.

Io desidererei conoscere in qual categoria vanno compresi quei poveri disgraziati impiegati, che

hanno titolo di *aiuti agenti delle imposte*; e che davvero di loro potrebbe dirsi:

« Cacciarli i cieli a non esser men belli  
« Nè lo profondo Inferno gli riceve.  
« Chè alcuna gloria i rei ne avrebber d'elli. »

Questi impiegati (e sono più di 1000 per ora) non entrarono al servizio dello Stato per favoritismo ma per la via del concorso, e quando avevan di già conseguita la licenza liceale o quella dello Istituto tecnico. Dopo essere stati ammessi al servizio dello Stato, non hanno speranza di aver promozione di classe o di categoria. Tutti i ministri han sempre detto di avere le migliori intenzioni a loro riguardo, ma pur troppo di buone intenzioni è lastricato l'inferno, e nulla si è fatto per essi; e quel che è peggio, mentre essi avevano tanto sospirato la presentazione di questo disegno di legge, questo pare che non li riguardi nè punto nè poco, perchè, strano a dirsi, non sono impiegati nominati per decreto regio ma ministeriale.

Gli aiuti agenti sono in peggior condizione degli uscieri i quali hanno la speranza di poter essere promossi di classe, e quando viaggiano hanno il biglietto come impiegati dello Stato. Di più la condizione degli aiuti agenti è peggiorata anche sotto un altro aspetto, perchè or non è molto, si è ammesso che anche i commessi gerenti demaniali possano entrare nella categoria dei vice-segretari, ciò che sarà un grave impedimento a che gli aiuti agenti possano conseguire il posto di vice-segretari ai quali erano stati anche essi assimilati e con più giustizia, mentre come i vice segretari, gli aiuti agenti debbono essere provveduti di licenza liceale o tecnica, e per i commessi gerenti demaniali basta solamente la licenza ginnasiale.

Ora nell'articolo 25 di questa legge è detto che il Governo si riserva il diritto di poter fare dei passaggi fra gli impiegati del Ministero e quelli delle Provincie e viceversa. Ciò posto io domando se in questo passaggio possano essere compresi i poveri aiuti agenti.

E dico questo non senza ragione. Quando si istituirono le Direzioni compartimentali per il catasto, nei primi giorni qualcuno di quegli impiegati potè passare dall'agenzia delle imposte al catasto. Ma tutto ad un tratto venne la Corte dei conti e disse che nella legge si parlava degli impiegati solamente delle Intendenze di finanza e quindi si rifiutò a registrare i decreti di altri passaggi di aiuti agenti. Ora io credo che se c'è impiegato che dipenda dall'Intendenza di finanza

è l'aiuto agente. Perciò io domando qualche schiarimento che possa essere di conforto a questi mille e più individui i quali da anni servono lo sviluppo del Governo e non hanno mai ottenuto un provvedimento che ne migliori le condizioni.

**Fortis**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Fortis**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non so spiegarmi come l'onorevole Palizzolo sollevi all'articolo primo una questione che dovrebbe piuttosto essere trattata all'articolo 25.

**Palizzolo**. Deploro che non sia presente il ministro delle finanze. Del resto siccome non ho potuto parlare nella discussione generale, ho creduto di poter sollevare ora, la importante questione, tanto più che parmi possa essa far seguito a quanto fu domandato dall'onorevole Cucchi.

**Fortis**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. A me parrebbe che la questione sollevata dall'onorevole Palizzolo si avesse a fare in altra sede.

Come egli sa, i titoli, le categorie, i gradi, le classi, gli stipendi degli impiegati debbono essere stabiliti per legge. Però nei poteri che straordinariamente la legge in discussione delega al Governo, rientra certamente anche la facoltà di sistemare la condizione di quelle classi di impiegati delle quali appunto ha parlato l'onorevole Palizzolo.

Ripeto però che la discussione da lui sollevata non viene a proposito in questo articolo primo.

Si terrà conto come di una raccomandazione delle cose dette dall'onorevole Palizzolo.

**Presidente**. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Fagioli**, *relatore*. Mi permetto di aggiungere una considerazione a quelle molto opportunamente fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato.

L'onorevole Palizzolo ha alluso alla dicitura dell'articolo 25, la quale, secondo il concetto suo, non comprenderebbe gli impiegati degli uffici esecutivi.

Ora la Commissione questa questione se l'è posta essa pure, ed ha convenuto che sarebbe per ragioni di chiarezza stato desiderabile che si tenesse parola oltre degli uffici provinciali anche degli uffici esecutivi minori; ma io credo però che quando si parla di uffici provinciali si intenda e debba intendere che sono compresi e parificati anche gli uffici inferiori esecutivi.

In questo senso la Commissione ha inteso l'articolo di legge ed in questo senso raccomanda al Governo che sia inteso, allorchè si emetteranno

le disposizioni deferite all'autorità sua dall'articolo 62 della legge presente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo.

**Palizzolo.** Io desideravo ardentemente una dichiarazione come quella che ha fatto l'onorevole Fagioli.

Dissi le ragioni per le quali questa dichiarazione ha una grande importanza.

Dal momento che la dichiarazione è venuta io all'articolo 25, in cui avrebbe potuto trovar sede, risparmierei alla Camera il fastidio di far sentire altra volta la mia voce.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** Poichè a questo articolo l'onorevole Palizzolo ha sollevato una questione, che avrebbe trovato sede più opportuna all'articolo 25, facendo osservazioni alle quali del resto io mi associo completamente, sia permesso a me pure di sollevare l'altra e congenera questione, che riguarda gli impiegati straordinari, benchè essa trovi posto più adatto altrove.

*Voci.* All'articolo 52!

**Mel.** Mi pare all'articolo 59.

**Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno.** Si è provveduto specialmente!

**Mel.** Io intendo sgombrare il terreno da questa discussione, che si riprodurrebbe all'articolo 59, se non erro. (*Interruzione dell'onorevole Fortis*). Abbia pazienza, onorevole sotto segretario di Stato.

Sono molte le osservazioni, che si potrebbero fare in questa legge; ma siccome credo che le vicende parlamentari, per le quali essa è passata, non consentano più, allo stato delle cose, d'introdurvi delle modificazioni e delle varianti, giacchè è universalmente sentito il desiderio e il bisogno ch'essa, dopo tanto tempo di elaborazione, arrivi finalmente in porto, così io mi permetto di fare per gli straordinari quelle stesse raccomandazioni, che all'articolo primo ha fatto l'onorevole Palizzolo per gli aiuti agenti, la cui questione avrebbe trovata sede opportuna all'articolo 25.

Non intendo di proporre alcun emendamento, nè di fare veruna proposta; appunto perchè so essere una necessità amministrativa imprescindibile che questo disegno di legge, passato già attraverso il crogiuolo di un'ampia discussione in Senato, ottenga, tale qual'è, l'approvazione della Camera. Intendo semplicemente di raccomandare al Governo la posizione di questi impiegati straordinari, affinchè il Governo stesso prenda a cuore la posizione dei medesimi e vi provveda in maniera ch'essi siano una buona volta sodisfatti, compa-

tibilmente, bene inteso, con le esigenze del bilancio.

La questione degli straordinari si trascina da tanti anni e ha dato luogo a tante rimostranze e discussioni, che io stimo inutile additare al Governo il da farsi anche perchè sono convinto che il Governo vorrà fare per questa classe d'impiegati tutto quello che gli sarà possibile di fare.

**Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno.** A proposito dell'articolo 1 vedo che si fanno tutte le raccomandazioni che troverebbero posto altrove.

**Mel.** Si è evitata la discussione generale!

**Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno.** La discussione generale non è stata fatta perchè nessuno ha chiesto di parlare. Converrà quindi attendere il momento opportuno per le proposte e raccomandazioni dell'onorevole Mel.

Non è a proposito dell'articolo 1 che se ne può discutere.

La questione cui accenna l'onorevole Mel è risolta dall'articolo 59. Se egli si compiace di leggerlo, vedrà che ivi si tratta appunto della posizione degli scrivani e dei diurnisti.

**Mel.** Io ho parlato degli straordinari.

**Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno.** Ma gli scrivani e i diurnisti costituiscono in gran parte la classe degli straordinari.

**Presidente.** Riserviamo le questioni agli articoli nei quali esse trovano la loro sede.

*Voci.* Sì! sì!

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 1. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

**Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge sul personale di pubblica sicurezza. Questo disegno di legge è stato approvato dal Senato con alcune modificazioni; quindi ritorna alla Camera.

Chiedo che sia dichiarato d'urgenza; e chiedo che sia rimesso alla Commissione che già lo esaminò e riferì.

**Presidente.** Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole presidente del Consiglio chiede che sia dichiarato di urgenza e deferito per l'esame alla stessa Commissione che già riferì sul medesimo.

Pongo a partito queste due proposte.

Chi le approva s'alzi.

(Sono approvate).

**Crispi**, presidente del Consiglio. Chiedo alla Camera un altro favore.

Ieri ho presentato un disegno di legge, già approvato dal Senato del Regno, che si riferisce allo stato delle persone della Famiglia Reale. Chiederei alla Camera di rimettere l'esame di questo disegno di legge ad una Commissione da nominarsi dal presidente.

**Presidente**. Veramente io desidererei che la Camera procedesse essa alla nomina della Commissione.

*Voci*. La nomina al presidente.

**Presidente**. Attesa dunque l'urgenza, l'onorevole presidente del Consiglio propone che sia deferita al presidente la nomina della Commissione che dovrà riferire sul disegno di legge relativo allo stato delle persone della Famiglia Reale.

Chi approva questa proposta, s'alzi.

(È approvata).

Farò conoscere in fine di seduta il nome dei componenti la Commissione medesima.

Invito l'onorevole Sonnino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Sonnino Sidney**. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge: Pubblicazione delle leggi del regno nell'Eritrea e facoltà al Governo del Re di provvedere all'amministrazione della colonia.

**Presidente**. Do atto all'onorevole Sonnino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

### Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

**Presidente**. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

“ Art. 2. I titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati sono stabiliti per legge.

“ Il numero degli impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe può essere variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione. ”

**Baccarini**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

**Baccarini**. Forse dirò cosa che non sarà trovata troppo esatta, ma non posso nascondere che questi due capoversi dell'articolo si contraddicono

l'uno con l'altro. Infatti nel primo si dice giustamente che i titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati devono essere stabiliti per legge; nel secondo si dà facoltà al Governo di variare il numero degli impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe.

Intorno a codesta facoltà io non avrei nulla da dire, quando però fosse ben precisato che con essa non s'intende di variare la spesa complessiva recata dagli organici; altrimenti mi pare inutile che gli organici si facciano per legge.

La questione è grave. O si vuole una legge, o si vuole che ogni anno si possano abburattare come si sono sempre abburattati, gli organici per il capriccio permanente, non dico dei ministri, ma dei capi degli uffici; i quali si studiano di introdurre sempre nuovi impiegati nell'Amministrazione.

Dunque, concedendo facoltà al Governo di mutare il numero degli impiegati, bisogna porre almeno il freno delle spese per evitare gli abusi.

Bisogna esser vecchi delle amministrazioni per sapere qual forza di volontà occorra per resistere a questi abusi che non si rivelano a chi non c'è molto addentro.

Io pregherei quindi la Commissione ed il Governo di vedere se non convenga introdurre nel secondo capoverso una lieve aggiunta per chiarire che la somma complessiva dell'organico non possa esser variata; senza di che la limitazione contenuta nel primo capoverso diventa perfettamente oziosa.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Fortis**, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non ho bene inteso l'obiezione dell'onorevole Baccarini.

L'articolo 2 della legge riguarda nella sua prima parte i titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi: condizioni tutte che la legge stabilisce e che non sono facilmente mutabili.

Il capoverso invece parla del numero degli impiegati e dice: “ il numero degli impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe può esser variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione. ”

La variazione del numero dipende dalle necessità del servizio ed è naturale che si debba approvare con la legge del bilancio.

Io per verità non so vedere come si possa variare il numero degli impiegati senza variare altresì gli stanziamenti del bilancio. Data una misura fissa degli stipendi, la variazione del numero degli impiegati deve necessariamente im-

portare aumento o diminuzione di spesa. Ciò mi sembra di una evidenza intuitiva.

Vorrei quindi che l'onorevole Baccarini mi spiegasse come si possa determinare in bilancio una cifra fissa, accordando in pari tempo la facoltà di variare, secondo il bisogno, il numero degli impiegati.

La facoltà che si riserva al potere esecutivo di variare il numero degli impiegati con gli organici allegati ai bilanci, risponde a quelle necessità del servizio di cui soltanto può essere giudice il Governo, e non offende in alcun modo la massima che gli organici devono essere fissati per legge.

Quella del bilancio è pure una legge; e il Parlamento può sempre rifiutare la spesa corrispondente all'aumento del numero degli impiegati.

Del resto ciò che desidero mi sia spiegato dall'onorevole Baccarini è questo: come si possa mantenere la facoltà di variare il numero degli impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe, mantenendo fissa la spesa impostata nel bilancio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

**Baccarini.** Io sono lietissimo di aver fatto quell'osservazione, perchè vedo che proprio ce n'era di bisogno. L'onorevole sotto segretario di Stato dice che questa disposizione permetterà al Governo di variare anche le somme, salva l'approvazione della Camera. Quando sia così, io non comprendo perchè si debbano fare gli organici per legge, perchè non so rendermi ragione che si possa variare il numero degli impiegati senza alterare le proporzioni delle classi e dei gradi.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Non dei gradi.

**Baccarini.** L'articolo dice :

“ Il numero degli impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe può essere variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione. ”

Ora, facciamo un'ipotesi. Noi abbiamo una direzione generale con cinque capi divisione e venti capi sezione, i quali complessivamente importano una spesa di 50,000 lire. Ebbene, il Governo ci viene a dire: non voglio più cinque capi di divisione, ma ne voglio otto, lasciando stare i venti capi di sezione; oppure non modificando il numero complessivo, prenderà cinque capi di sezione e ne farà cinque capi di divisione, mutando il grado senza mutare il numero.

Tutto questo pare a me che abbia diritto di farlo secondo questo articolo. È vero che ogni mutamento rimane subordinato all'approvazione

della Camera; ma io quest'approvazione la presuppongo sempre, perchè non ho mai visto che la Camera si sia ricusata a queste spese.

Quindi, senza introdurre un effettivo aumento nell'organico, si avrà un aumento nella spesa.

Ma in questi casi sorge un inconveniente assai più grave, giacchè non si tutela la carriera degli impiegati.

Questo argomento si è discusso molte volte nella Camera in occasione del bilancio. La Commissione del bilancio ha proposto, e la Camera ha approvato venti volte, ordini del giorno in cui si dichiarava che in sede di bilancio non si dovevano variare gli organici, ciò non ostante si sono variati molte volte, anche senza estrema necessità.

Ma ad ogni modo io prego l'onorevole sottosegretario di Stato di considerare, che la frequente variabilità degli organici ricade a danno degli impiegati, perchè un anno si affretta, ed un altr'anno si ritarda, e questo va sempre a pregiudizio di qualcuno ed a favore dei beniamini; poichè ognuno s'ingegna, e chi ha le mani in pasta, cerca di rimestarla a suo vantaggio.

Io quindi, senza fare nessuna proposta concreta, pregherei la Commissione ed il Governo di voler modificare l'articolo, oppure, se non vogliono modificarlo, di cancellare addirittura il primo capoverso, dando al Governo la facoltà di fare quello che vuole; così almeno le cose sarebbero chiare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Fagioli, relatore.** Io mi permetto di rispondere poche parole alle osservazioni che vennero fatte da un uomo tanto autorevole com'è l'onorevole Baccarini per chiarire il significato vero dell'articolo che ora stiamo discutendo.

L'articolo 2, come diceva l'onorevole Baccarini, è costituito di due parti, ma secondo la Commissione, queste due parti non sono punto in antinomia tra di loro.

L'articolo 2 anzitutto rivendica al potere legislativo, completamente, la facoltà di stabilire i titoli, le categorie, le classi, i gradi e gli stipendi degli impiegati.

Il secondo capoverso poi tien conto delle naturali esigenze del potere esecutivo, il quale nello esercizio delle sue funzioni deve avere una certa libertà, e deve, se gli occorre, per ragione di servizio, poter aumentare o restringere il numero degli impiegati in pianta.

Esso deve avere la facoltà di farlo, ma non gli accordiamo questa facoltà in modo assoluto.

Il capoverso dell'articolo significa: anche nello esercizio di questa facoltà, che organicamente vi compete, perchè voi siete il giudice primo delle esigenze del servizio, bisognerà che ricorriate al Parlamento il quale in occasione del bilancio dovrà approvare le modificazioni che volete introdurre nel numero degli impiegati.

Ecco l'effetto pratico di quest'articolo di legge. Io debbo poi far considerare all'onorevole Baccarini che tutti i precedenti di questo disegno di legge autorizzavano la Commissione a ritenere che la disposizione dell'articolo 2 sarebbe passata immune da qualsiasi obiezione, perchè il disegno di legge presentato dal ministro Lanza nel 1870 concedeva anch'esso al Governo la facoltà di modificare il numero degli impiegati in occasione degli organici; il disegno presentato dal ministro Depretis nel 1876 all'articolo 2, dava facoltà anche maggiori al Governo, perchè diceva: " i gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti o con legge speciale o con gli organici allegati al bilancio. "

Con che accordava al Governo non solo la facoltà di variare il numero degli impiegati di ogni classe o grado, secondo le esigenze del servizio, con la legge del bilancio, ma gli dava altresì facoltà di modificare gli stipendi, di aumentare o diminuire le classi ed i gradi. Codesto disegno di legge fu discusso alla Camera, la quale v'introdusse la sola modificazione, che i gradi, le classi, gli stipendi di ciascuna categoria fossero stabiliti per legge; lasciandovi che il numero degli impiegati potesse essere variato col bilancio. Questo medesimo concetto la Commissione ha trovato in quest'articolo, approvato due volte dal Senato e conforme ai precedenti della Camera, e perciò essa non ha creduto di negare ad esso la sua approvazione ed ha raccomandato la disposizione all'approvazione della Camera.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

**Marchiori.** Chiedo di parlare.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Nego assolutamente che questo articolo dia facoltà al Governo di modificare gli organici con la legge del bilancio.

L'onorevole Baccarini ha torto di sostenere che variare il numero degli impiegati assegnati a ciascun grado e a ciascuna classe, significhi modificare gli organici: ha torto di ritenere che la facoltà di variare il numero secondo il bisogno, possa produrre gli inconvenienti altre volte lamentati ed essere di pregiudizio alla condizione dei funzionari del Governo. Ciò che egli afferma non cor-

risponde alla verità delle cose. Rimane fermo assolutamente che i titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati sono stabiliti per legge. Se non che ad ogni grado e ad ogni classe è assegnato preventivamente un numero di impiegati. Questo numero può essere dimostrato dalla esperienza non corrispondente al bisogno.

La variazione che il Governo domanderà e che il Parlamento dovrà concedere con la legge del bilancio, non muta le condizioni degli organici; quelle stabili condizioni che sono per legge fissate.

La cosa mi sembra semplice ed evidente; nè io saprei per verità che cosa aggiungere per dimostrarlo. Insisto quindi perchè l'articolo sia approvato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

**Chiaves.** Io credo che gli organici debbano necessariamente comprendere anche il numero degli impiegati di ciascuna categoria, di ciascun grado e di ciascuna classe; anzi, parmi che questo numero faccia parte essenziale di un organico.

In questo articolo 2, intorno al quale io non dissento, lo dico apertamente, dal Governo, si sono distribuite le competenze relative agli organici.

Per ciò che ha tratto a titoli, a categorie, a gradi, a stipendi e a classi, si è detto: questo deve farsi assolutamente la legge; per ciò che ha tratto al numero degli impiegati, avuto riguardo a quelle necessità del servizio, a cui opportunamente alludeva il relatore della Commissione, si è detto: potrà esser variato il numero degli impiegati, anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione.

In questo secondo capoverso si accorda in effetto una certa preponderanza al potere esecutivo sul potere legislativo, perchè, il Parlamento qui non direttamente ma solo indirettamente dispone intorno agli organici, che vengano allegati al bilancio; il Parlamento non è posto in grado di dover necessariamente badare al numero degli impiegati, nè alla loro distribuzione, bada alla cifra.

Ora pare a me, che al desiderio giusto, manifestato dall'onorevole Baccarini, potrebbe, almeno in parte, sodisfarsi con una lieve aggiunta al capoverso dell'articolo 2. Invece di dire soltanto:

" Il numero degli impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe può essere variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione, " io aggiungerei: " le variazioni saranno approvate con speciale articolo della legge del bilancio. " Così, necessariamente, l'attenzione del Parlamento non solo sarebbe richiamata sopra le proposte

del potere esecutivo; ma il Parlamento dovrebbe direttamente deliberare sulle proposte medesime dopo d'averne fatto argomento di esame e di studio.

Io comprendo la distinzione relativa alla costituzione dell'organico, che si fa con questi due capoversi; ma perchè sia meglio guarentita anche la partecipazione del potere legislativo nelle variazioni dell'organico, mi permetterei di proporre che al secondo capoverso si aggiungesse un inciso che suonasse così: *“ le variazioni saranno approvate con speciale articolo della legge del bilancio. ”*

In tal modo si farebbe obbligo al potere esecutivo di presentare queste variazioni con uno speciale articolo della legge del bilancio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Debbo ricordare all'onorevole Chiaves che questa disposizione dell'articolo 2 insieme a quella dell'articolo 62, rappresentano, come ben si vede, una transazione tra due opposti principii; l'uno dei quali informatore del disegno di legge del 22 dicembre 1876 che fu presentato dall'onorevole Depretis, l'altro il disegno di legge del febbraio 1887 presentato dall'onorevole Crispi, presidente del Consiglio.

Se l'onorevole Chiaves vorrà rileggere la relazione, si convincerà che la sua osservazione non è opportuna.

Nella relazione è data ragione delle due disposizioni, che rappresentano l'accordo intervenuto nell'altro ramo del Parlamento fra le due teoriche, una delle quali era propugnata dal Governo, l'altra dall'Ufficio centrale del Senato.

Non attenersi al compromesso accettato dal Senato, vorrebbe dire riaccendere una contesa interminabile.

Il Governo dovrebbe riprendere a sostenere la sua tesi, quella cioè che l'ordinamento dell'amministrazione, e conseguentemente gli organici, rientrano nella competenza del potere esecutivo.

Fare la critica delle disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 62 che sono i due termini della transazione, val come ricominciare la quistione di principio.

La discussione non potrebbe approdare ad alcun utile risultato. Alla pagina 5 della relazione l'onorevole Chiaves troverà svolte le ragioni da me accennate sommariamente: e vedrà che non è proprio il caso di portare modificazioni agli articoli 2 e 62.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

**Marchiori.** Poche cose aggiungerò a quelle dette dagli onorevoli Baccarini e Chiaves, una considerazione mi pare debba interessare la Camera.

Questo disegno di legge mira principalmente ad assicurare la sorte degli impiegati, a garantirne la carriera e a procurare ad essi una esistenza tranquilla; perchè gl'impiegati hanno bisogno di tranquillità per poter accudire alle loro funzioni con intensità e con profitto della cosa pubblica. Esaminando gli articoli del disegno di legge sotto questo aspetto, si deve ricercare se la sicurezza di carriera e i diritti degli impiegati siano aumentati di fronte allo stato presente o se essa invece non costituisca una menomazione sotto certi rispetti, e soprattutto rendendo meno sicura la loro carriera, il loro diritto. Comprendo il pensiero dell'onorevole sotto-segretario di Stato, secondo il quale il disegno di legge rappresenta la risultante, la media, di due tendenze opposte; ma a parer mio, la proposta dell'onorevole Chiaves non distrugge le due tendenze, piuttosto le armonizza.

Ed io aggiungerò che in materia di organici la legge ha stabilito talvolta non solo i gradi, le classi e gli stipendi, ma anche il numero degli impiegati; e quindi, mentre mi par giusto di lasciare al Governo conveniente libertà di azione, convengo dall'altro, sia costituzionalmente e più corretta la proposta dell'onorevole Chiaves, secondo la quale le variazioni nel numero degli impiegati debbono essere approvate con uno speciale articolo della legge del bilancio.

Sappiamo benissimo che i bilanci sono esaminati con molta coscienza dalla nostra Commissione generale del bilancio, ma gli allegati in cui si trovano i ruoli sfuggono molto facilmente ad un esame attento della Camera; giacchè può trattarsi di variazioni che sembrano insignificanti come per esempio un capo divisione, un capo di sezione, di qualche segretario, mentre invece basta la mutazione di un posto a rendere possibili perturbatrici benevolenze.

La proposta Chiaves, a mio avviso, specialmente per gli organici fissati per legge riesce costituzionalmente più rispettosa alle prerogative parlamentari.

In quanto alla questione del consolidamento della spesa, mi permetterei di fare una osservazione.

Ha detto giustamente l'onorevole Baccarini che con le modificazioni del numero degli impiegati in una classe o grado si può accelerare o ritardare le carriere; sicchè, invece di raggiungere lo scopo che noi dobbiamo proporci con questo disegno di legge, quello cioè di assicurare la

carriera degli impiegati, noi non togliamo la perturbazione che, pur troppo, esiste oggi. (*Segni di denegazione dell'onorevole sotto-segretario di Stato*).

Mi pare di sì, onorevole sotto-segretario di Stato; una volta che si può variare il numero delle categorie, senza vincolo di nessun genere, è certo che si può accelerare o ritardare la carriera degli impiegati; mentre se aveste l'obbligo di non mutare la spesa complessiva, non potreste dare ad una classe senza togliere alle altre.

Con questo vincolo, un ministro non proporrebbe modificazioni se non costretto assolutamente dalla necessità dell'amministrazione, e ci penserà due volte ad alterare l'armonia dell'organismo della sua amministrazione, togliendo agli uni per dare ad altri.

Nelle forze che si agitano, negli interessi che cozzano, nei diritti, nelle speranze reciproche, vi è l'elemento di oculato controllo, vi è legame tra inferiori e superiori, tra una classe e l'altra. Stabilita la variazione in una sola classe, in un solo grado, di uno o più posti, voi rompete il legame e vi trovate in preda alle tendenze delle rapide carriere, non sempre ottenute col lavoro zelante e dovute alla intelligenza e allo studio.

Merita l'attenzione della Camera questa considerazione, e se io non insisto è perchè desidero che finalmente questa legge arrivi in porto, anche se non corrisponde a tutti i miei desideri.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

**Chiaves.** Mi restano poche cose a dire dopo le parole dell'onorevole Marchiori, che bene interpretò il mio concetto, il quale non è punto contrario a quella transazione che fu indicata dall'onorevole sotto-segretario di Stato. Io quindi mi affretto a dichiarare come le osservazioni che ho mosse a questo articolo non avessero alcun carattere di opposizione, perchè anche senza fare l'aggiunta ch'io ho suggerita a questo articolo, tenendo conto di quanto dispone l'articolo 62, al quale son lieto mi abbia richiamato l'onorevole sotto-segretario di Stato, io mi accontenterei che il Governo prendesse l'impegno di presentare le proposte di variazione agli organici con uno speciale articolo della legge del bilancio.

Mi pare che a questo modo potrebbe essere accettata la mia raccomandazione altrimenti dovrei insistere nell'aggiunta che ho indicato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Fagioli, relatore.** Mi consenta la Camera di tornare per un momento sopra questa questione, che mi pare si sia un poco abbuaiata.

Prima di tutto bisogna tener presente questo, che il Governo partiva dal concetto che gli organici del potere esecutivo dovessero esser completamente in balla del potere esecutivo stesso, tanto che formulava l'articolo nel seguente modo:

“ Ogni Ministero avrà il ruolo degli impiegati il quale comprenderà gli impiegati dell'amministrazione centrale e quelli degli uffici che ne dipendono. ”

Nella relazione che precede il disegno di legge, come nella discussione che ebbe luogo innanzi al Senato, l'onorevole Crispi sostenne quello che aveva sostenuto in occasione della legge, che fu chiamata dei Ministeri, e cioè, spettare al potere esecutivo la facoltà di organizzare i ruoli come gli pare e piace senza altro controllo all'infuori di quello della legge del bilancio.

La Commissione senatoria, di cui fu relatore l'onorevole Maiorana Calatabiano, dissentì dal Governo in questo suo concetto, e ritenne invece che gli organici, definiti nel senso in cui li aveva definiti il sotto-segretario di Stato, cioè come l'insieme delle categorie, dei gradi e delle classi degli impiegati, fossero di competenza legislativa; e che invece la variazione del numero stabilito nel primo organico si lasciasse alla competenza del potere esecutivo.

Essa poi consentiva al potere esecutivo, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, di fare il primo organico stabile contenente il numero degli impiegati per ogni categoria e grado, a condizione che questo decreto reale fosse proferito dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato e poi presentato alla Camera per essere convertito in legge.

In Senato si discusse la questione e finalmente si venne a questo temperamento: che il Ministero accolse il concetto della Commissione colla sola modificazione che il decreto reale che esso dovrà fare nel termine di un anno, anzichè di sei mesi, non sarà convertito in legge; che la delegazione dei poteri per questo caso straordinario potesse farsi senza la presentazione del decreto reale alla Camera per essere convertito in legge. Ecco i termini precisi della transazione avvenuta. Detto ciò, la Camera comprenderà che, se si mette ancora in discussione, questa transazione, che è la chiave di volta di tutta la legge, ciò significa press'a poco respingere la legge. Detto ciò, perchè la Camera possa con piena coscienza votare il disegno di legge, sapendo che con una modificazione di questo articolo esso arrischi di mandare a picco il disegno di legge in questione, mi consenta l'onorevole Chiaves di fargli una osserva-

zione. Il suo discorso tende ad introdurre uno schiarimento nel capoverso dell'articolo secondo.

A me, per esempio, e lo confesso, scrivendo la relazione, e se l'onorevole Chiaves l'ha letta avrà visto che io dico il vero, non è mai passato per la mente che queste modificazioni non dovessero essere approvate per legge di bilancio, tanto è che nella relazione parlo sempre di legge di bilancio.

Ora io credo che se il Governo, entrando nelle vedute dell'onorevole Chiaves, vorrà dichiarare che naturalmente egli intende che questa questione dell'aumento, in quanto possa occorrere in qualche classe, del numero degli impiegati debba esser fatta argomento di un articolo di quella, che si chiama legge del bilancio, ogni differenza potrà essere tolta di mezzo.

Io poi non mi do eccessivo pensiero della temuta mancanza di sindacato da parte della Camera; molto più dopo che l'attenzione della Camera è stata richiamata sopra questa questione e dopo che si è rimasti d'accordo che spetta alla Camera di esaminare se le esigenze del servizio richiedano che si asseconi volta per volta la domanda del Governo. Se queste esigenze non saranno abbastanza dimostrate la solerte Commissione del bilancio, che ha in mano i bilanci e li studia, richiederà quegli schiarimenti che stimi necessari e riferirà alla Camera con tutte quelle dilucidazioni, che possano togliere di mezzo ogni equivoco.

Io quindi, per parte mia, posso associarmi all'onorevole Chiaves nel pregare il Governo di dichiarare che intende che le variazioni siano approvate con la legge del bilancio.

L'onorevole Chiaves mi consenta per altro che insista su questo, che tutti i precedenti disegni di legge, e quello del Depretis e quello del Lanza, che pure erano ispirati da concetti diversi da quelli da cui è ispirato questo dell'onorevole Crispi, ammettevano la facoltà di variare a mezzo degli organici allegati ai bilanci il numero degli impiegati di ciascuna categoria, classe e grado, in quanto ciò fosse richiesto dalle esigenze del servizio.

L'onorevole Marchiori si è associato in sostanza alle considerazioni svolte dall'onorevole Chiaves. Soltanto egli ha sostenuto il concetto che era stato suggerito dall'onorevole Baccarini, di consolidare cioè la spesa complessiva.

Nella tesi in massima non posso che associarmi a quel che ha detto prima l'onorevole sotto-segretario di Stato: e soggiungo che l'argomento addotto dall'onorevole Martini, che, cioè, l'aumento del numero degli impiegati ritarda la carriera sebbene sia un argomento verissimo, non

può condurre a togliere al Governo la facoltà di assumere quegli impiegati che gli fossero necessari.

Il Governo non esiste certamente perchè gli impiegati arrivino a qualunque costo ai gradi più elevati: il Governo esercita la funzione sua che gli viene dalla legge e dalla natura dello Stato moderno; gli impiegati sono gli strumenti, ed essi debbono contentarsi di quella carriera che viene loro fatta dalla legge e dalle condizioni dello Stato a cui prestano servizio. Dunque questo argomento, ch'è vero, non può essere tale da condurci a modificare le disposizioni dell'articolo 2. Quindi credo conveniente che, se la Camera non vuole respingere il progetto, ed è animata dal sentimento di condurlo in porto, essa debba approvare l'articolo com'è.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore per parte della Commissione, l'onorevole Chiaves domandava che fosse esplicitamente, nell'articolo, dichiarato che queste variazioni sieno approvate con la legge del bilancio. Ma l'obbligo di quest'approvazione è implicito già nell'articolo. Se poi l'onorevole sotto-segretario di Stato dichiarerà che in quel decreto che si riserva all'articolo 62 sarà questa condizione stabilita, allora non vi sarà più questione e la cosa sarà pacificamente risolta.

Io poi approvo che in occasione di bilancio si possa modificare il numero degli impiegati, per questa considerazione: noi continuamente stimoliamo il Governo a studiare economie sull'amministrazione, a voler semplificare il sistema delle nostre amministrazioni. Ma vogliamo adesso immobilizzarla? No certo. Noi vogliamo che il Parlamento conosca tutte le modificazioni, ma non dobbiamo implicitamente impedire o diffcultare le semplificazioni e le economie nelle amministrazioni.

Diceva l'onorevole Marchiori: ma con queste variazioni potete ledere i diritti degli impiegati, lesioni che potrebbero passare inosservate.

Non c'è pericolo, onorevole Marchiori. Egli sa quanto gli impiegati siano solleciti a mandarci raccomandazioni. Niente passa inosservato quando si tratta dell'interesse degli impiegati. Noi dobbiamo, è vero, occuparci dell'interesse degli impiegati, ciò è giusto e doveroso ed è anche interesse dello Stato, ma principalmente dobbiamo preoccuparci della buona amministrazione del nostro paese, la quale assolutamente ha bisogno di essere semplificata.

Io credo quindi che si possa approvare l'ar-

ticolo. Sentiremo le dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, il quale spero darà soddisfazione all'onorevole Chiaves.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Se le mie parole potessero trovare favorevole accoglienza presso l'onorevole Chiaves, vorrei progarlo di rinunciare alla sua proposta, che ha la sua ragione soltanto nella supposta disattenzione della Commissione generale del bilancio e della Camera.

È egli possibile che la Commissione generale del bilancio non debba avvedersi delle variazioni, non debba richiamare l'attenzione della Camera sulle medesime?

La proposta dell'onorevole Chiaves mi sembra affatto superflua. Il Governo d'altra parte non ha interesse a proporre le variazioni senza giustificarle, senza darne conto.

La precauzione (chiamiamola così) dell'onorevole Chiaves non apparisce necessaria nè utile. Il Governo si tiene obbligato, indipendentemente da ogni vincolo positivo, a richiamare l'esame della Commissione generale del bilancio e del Parlamento, sulle variazioni degli stanziamenti che corrispondessero a variazioni nel numero degli impiegati.

Contido pertanto che l'onorevole Chiaves riterrà la sua proposta.

L'onorevole Marchiori si preoccupa giustamente della condizione degli impiegati, ma secondo il mio modo di vedere, al di là del bisogno.

Noi facciamo la legge nel doppio intento di provvedere meglio al pubblico servizio e di far sicuro lo stato degli impiegati.

L'onorevole Marchiori che porta moltissima competenza nell'esame di questa legge, deve essersi convinto che molti vantaggi e molte nuove garanzie si propongono in favore degli impiegati.

Quindi, se anche la necessità di variare in alcuna parte gli organici fosse causa di qualche danno o di qualche spostamento, ciò dovrebbe essere sopportato in pace.

Ma non è esatto quello che l'onorevole Marchiori afferma: perchè delle due ipotesi, quella dell'aumento e quella della diminuzione nel numero degli impiegati, egli deve convenire con me e coll'onorevole relatore, la prima essere indubbiamente la più probabile. Dovremo fare grandi sforzi per moderare la tendenza all'aumento.

Ora dall'aumento di numero quale danno potranno risentire gli impiegati? Nessuno. Anzi quelli che sono nella condizione inferiore, nulla inno-

vandosi circa l'ammissione e le promozioni avranno probabilmente il vantaggio di passare più presto alla classe o al grado superiore.

Non parendomi quindi giustificate le apprensioni dell'onorevole Marchiori, confido che vorrà desistere da qualunque idea di modificare la proposta disposizione di legge.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, e non facendosi proposte, pongo a partito l'articolo 2.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

“ Art. 3. Il grado è inseparabile dallo impiego. Però agli impiegati posti a riposo con diritto a pensione, può, a titolo di onore, mantenersi il grado, o concedersi quello immediatamente superiore. ”

(È approvato).

“ Art. 4. Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio. ”

(È approvato).

“ Art. 5. La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; e, a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

(È approvato).

“ Art. 6. Ciascun Ministero ha il ruolo degli impiegati dell'Amministrazione centrale e degli uffici che ne dipendono.

“ Vi sarà unità di ruolo in quanto lo consenta l'assimilazione di grado o classe, di funzione e stipendio degli impiegati delle singole carriere deliberata previo parere della Commissione amministrativa.

“ Una tabella indica i gradi, le classi, gli stipendi e le assimilazioni.

“ Presso ogni Ministero e presso le singole Amministrazioni dipendenti (prefetture, direzioni generali, intendenze di finanza, ecc.), sarà tenuto un elenco di tutti gli impiegati distinti per grado, classe, anzianità, ostensibile agli interessati. ”

(È approvato).

“ Art. 7. L'ufficio di impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere.

“ È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, od altro ufficio in tutte le Società costituite a fine di lucro. ”

**Presidente.** Su questo articolo 7 ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

**Marchiori.** Non farò alcuna proposta, ma desidero semplicemente un chiarimento, perchè comprendo già la sorte che spetterebbe a qualunque emendamento.

Dopo tanti anni che questo disegno di legge sta dinnanzi al Parlamento, è tempo oramai che venga approvato, ed appunto per ciò non ho risposto alle osservazioni testè fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato.

In questo articolo è detto che " l'ufficio d'impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere. "

Desidererei un chiarimento sulla portata di questo capoverso: per esempio, un impiegato si diletta di pittura, presenta un quadro ad una Esposizione, e lo vende; si potrà dire per ciò che egli esercita una professione, un'arte o mestiere?

È bene che ciò sia chiarito.

Un impiegato, nelle ore della sera o fuori di ufficio, si occupa di registrazioni, di esazioni, sarà colpito dalle disposizioni di questa legge?

Sono tenerissimo del sistema che gl'impiegati servano solo lo Stato, ma, pur troppo, noi non li paghiamo in modo che essi non siano costretti ad aiutarsi in mille altri modi per vivere.

Credo utile lo facciano in forma lecita, e non clandestinamente, poichè è facile cadere negli abusi, i quali perturbano ed impediscono che l'impiegato adempia al suo ufficio con quella precisione che è necessaria, affinchè i pubblici servizi si svolgano ordinatamente.

Sono quindi d'accordo con l'onorevole sotto-segretario di Stato che gli impiegati debbano compiere esattamente i loro doveri. Ma, lo dico francamente, questo capoverso dell'articolo, preso alla lettera, mi pare eccessivo e non chiaro. Desidererei quindi che l'onorevole relatore o l'onorevole sotto-segretario di Stato fossero così cortesi di chiarirmene meglio il significato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

**Cucchi L.** Ho chiesto di parlare contemporaneamente all'onorevole Marchiori, inquantochè anch'io sono dello stesso suo avviso.

Secondo me, l'articolo 7 intende dire che un impiegato non può esercitare alcuna professione arte o mestiere che sia, incompatibile, sotto qualche punto di vista, col proprio ufficio. Questo almeno dovrebbe essere il vero concetto dell'articolo, ma nel modo come è espresso, da un lato è enorme e dall'altro dice una cosa che, non è sem-

pre vera, inquantochè molte volte l'ufficio d'impiegato può essere compatibilissimo con una professione. Oltre a ciò l'articolo manca di una vera e propria sanzione. È vero che il relatore, nella sua pregevole relazione, dice abilmente che quanto alla sanzione risponde l'articolo 43, che punisce con la sospensione l'impiegato che eserciti altro ufficio incompatibile. Ma l'articolo 43 non corrisponde all'espressione adoperata dal relatore nella relazione, perchè l'articolo 43 dice che " si incorre nella sospensione di primo grado per l'esercizio di qualsiasi ufficio od occupazione incompatibile col decoro dell'impiegato. " Il che è ben diverso. Ora, se potrà assodarsi in questa discussione che la prima parte dell'articolo debba intendersi sotto quel punto di vista che unicamente è possibile cioè di incompatibilità dirette, sarà tanto di guadagnato e si eviterà così, secondo me, una enormità che verrebbe altrimenti consacrata nella legge. Quanto poi alla mancanza della sanzione, si potrà provvedere nel regolamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Fagioli, relatore.** Alla Commissione è sembrato che l'articolo 7 esprima abbastanza chiaramente il concetto della legge che è questo: che l'ufficio d'impiegato civile è incompatibile coll'esercizio abituale a scopo di lucro di una professione, di arte o mestiere, perchè non si chiama esercitare la professione di medico, se io impiegato vado a tastare il polso ad un amico per una volta tanto. Così non riterrei che un capo divisione o direttore generale fosse impedito di esporre un quadro ad una esposizione, ma non gli permetterei di fare l'imbianchino per mestiere guadagnando un tanto al giorno.

Questo è un concetto evidente, inseparabile dall'articolo di legge.

Resterebbe la questione della sanzione. L'onorevole Cucchi mi richiamò con molta sottigliezza, ad esaminare le disposizioni dell'articolo 43, il quale punisce solamente l'esercizio di professioni incompatibili col decoro dell'impiegato. Per me è press'a poco lo stesso, perchè l'esercizio di una professione fatta per abitudine a scopo di lucro, è sempre incompatibile col decoro del pubblico funzionario, senza bisogno di ricorrere all'esempio dell'imbianchino di cui mi valeva poco fa.

Ma poi c'è un altro articolo, il 41, il quale punisce con la censura la negligenza dell'impiegato.

Un impiegato che, a scopo di lucro, voglia esercitare una professione, un'arte o un mestiere, evidentemente non può essere un impiegato diligente, perchè non avrebbe il tempo di fare l'una

cosa e l'altra: c'è l'impossibilità di conciliare l'esercizio diligente dell'ufficio coll'esercizio diligente di una professione abituale fatta a scopo di lucro.

Per conseguenza credo che nell'una, o nell'altra di queste due censure incorrerà l'impiegato che si dimenticherà dei propri doveri.

Confido che queste mie brevi spiegazioni possano appagare tanto l'onorevole Cucchi quanto l'onorevole Marchiori.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Voleva aggiungere alle osservazioni dell'onorevole relatore che il regolamento per l'esecuzione della presente legge potrà determinare espressamente i due criteri ai quali egli ha accennato cioè *l'abitudine e lo scopo di lucro*.

Quanto alla sanzione, è evidente, che se nella legge esiste un divieto, il superiore ha il diritto di imponerle l'osservanza. La disubbidienza costituisce una colpa; di qui adunque la voluta sanzione.

**Rubini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Rubini.** Vorrei sapere dal sotto-segretario di Stato e dal relatore, che portata essi diano alle parole: *Società costituite a fine di lucro*.

Per esempio: una Società cooperativa è intesa come Società costituita a scopo di lucro? Oppure, il divieto che si fa all'impiegato di prender parte attiva a queste Società è inteso soltanto per gli uffici che comportano un lucro? o è inteso anche per tutti gli uffici a scopo gratuito, che in queste Società vi possono essere? Cito, ad esempio, le Società in accomandita; le quali sono costituite a scopo di lucro, ma nelle quali le funzioni di vigilanza sono adempiute da persone che non hanno scopo speciale di lucro; o non sono uffici retribuiti. Ora, mi pare che il relatore parlasse di uffici retribuiti, non di Società costituite a scopo di lucro. Anche su questo punto desidererei avere una spiegazione.

Non so se la osservazione mia avrà valore; ad ogni modo, poichè altri oratori si sono occupati della portata di questa disposizione di legge, è bene che si sappia, anche su questi particolari, quale sia il pensiero del Governo e della Commissione.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Fagioli, relatore.** Coerentemente a quanto ebbi l'onore di dire in precedenza, io e la Commissione siamo convinti che non vi sia incompatibilità per sè, quando l'impiegato si presti ad un

ufficio gratuito, sempre che questo non gli faccia trascurare i doveri del suo proprio ufficio, perchè allora incorre, per altra causa, nella sanzione punitiva stabilita dalla legge; ma non gli possiamo permettere di assumere un ufficio retribuito, e tanto meno un ufficio retribuito da Società costituite a scopo di lucro: perchè in questo è evidente l'obbligo da parte sua di una prestazione abituale senza di che la Società non gli pagherebbe lo stipendio. Quindi l'incompatibilità è in tal caso manifesta.

Se un impiegato si lascia portare nel Consiglio di amministrazione di una Società di mutuo soccorso o di una Banca popolare, che non abbia fine di lucro, ciò non costituisce una causa d'incompatibilità. Ma se l'impiegato, per occuparsi troppo di questo ufficio, trascura l'ufficio proprio pel quale è retribuito, è naturale che incorra nelle sanzioni nelle quali incorrono tutti gl'impiegati negligenti.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni metto a partito l'articolo 7.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

“ Art. 8. La qualità d'impiegato civile si perde: per la perdita della cittadinanza; per dimissione volontaria; per dispensa dal servizio; per collocamento a riposo; per revocazione; per destituzione. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiala.

**Chiala.** Desidererei dal Governo o dalla Commissione qualche chiarimento riguardo a questo nuovo provvedimento della *revocazione*, che è qui segnato fra le cause per le quali si perde la qualità d'impiegato, e che all'articolo 41 figura eziandio fra le punizioni, precedendo immediatamente la destituzione.

Nel disegno presentato dal Ministero al Senato nella tornata 1° febbraio (n. 3) leggevasi all'articolo 59 il comma seguente:

“ L'impiegato revocato, a differenza del destituito, conserva il diritto a pensione o ad indennità che, secondo la legge, possano spettargli. ”

Tale comma fu soppresso nel controprogetto dell'Ufficio centrale, e nel testo approvato dal Senato.

Ciò stante, nasce il dubbio se l'impiegato revocato abbia o no diritto a liquidare pensione o indennità, secondo il numero degli anni di servizio,

La legge del 14 aprile 1864 sulle pensioni contempla la dispensa dall'impiego, che mantiene integro il diritto dell'impiegato a pensione o indennità (articoli 1° e 3°), la *destituzione* che subordina il beneficio al voto di una Commissione speciale (articolo 32); ma non contempla il caso della *revocazione*, che quale verrebbe ora istituita, sarebbe un provvedimento nuovo.

Essendo la revocazione una punizione di minor grado della destituzione, si può argomentare che sia intenzione del legislatore che egli voglia ammettere senz'altro il revocato a liquidare quel tanto che gli spetta, non altrimenti che se fosse stato puramente dispensato dall'impiego.

Ma la soppressione del comma, che ho or ora citato, non particolarmente motivata nella relazione dell'Ufficio centrale, e la possibilità che, pur riconoscendo nel revocato il diritto a pensione, l'autorità competente pretenda, per l'esercizio del medesimo, la pienezza dei titoli, cioè 40 anni di servizio, ovvero i 25 anni di servizio e i 65 di età, farebbero ritenere non inopportuno un temperamento che potrebbe consistere nel sopprimere del tutto la revocazione, potendo bastare come punizioni: la censura, la sospensione di primo e di secondo grado e la destituzione. Ad ogni modo mi contenterò che il sotto-segretario di Stato per l'interno o il relatore della Commissione dichiarino che il revocato conserva i diritti al trattamento di legge, come li conserva l'impiegato che viene *dispensato* dal servizio.

**Fagioli, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Fagioli, relatore.** La questione sollevata dall'onorevole Chiala è stata anche dibattuta in seno alla Commissione, la quale però ha trovato conveniente di lasciar le cose come stavano e ciò nel convincimento che, così facendo, non si pregiudica in alcun modo la condizione dell'impiegato nè la sua ragione. L'articolo 26 del presente disegno di legge dice:

“Restano ferme le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulla disponibilità, sull'aspettativa e sui congedi, 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni e della legge 14 luglio 1887, n. 4711, e di quella 11 luglio 1889, n. 6233, salvo le modificazioni che fossero introdotte in questo disegno di legge.” Nel disegno di legge si trova, sì, il provvedimento nuovo della revocazione, ma non è detto che la misura della revocazione porti con sé la perdita del diritto a pensione.

E siccome la legge sulle pensioni è mantenuta in vigore in tutto ciò che non è abrogato dalla pre-

sente legge, vuol dire che il provvedimento della revocazione produce gli effetti penali stabiliti nell'articolo 51, ma non produce nessun altro effetto e molto meno quello della perdita del diritto a pensione o ad indennità che dovessero essere liquidate a favore dell'impiegato.

Questo è il pensiero della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Posso anch'io associarmi alle dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione, osservando all'onorevole Chiala che ove il provvedimento della revocazione avesse portato con sé la perdita della pensione, ciò avrebbe dovuto essere espresso nella legge. Si tratterebbe di una misura che aggravando enormemente la pena, non potrebbe mai intendersi sottintesa.

Ciò mi sembra possa rassicurare pienamente l'onorevole Chiala, il quale certo si accontenterà delle spiegazioni avute da me e dall'onorevole relatore.

**Chiala.** Ringrazio il sotto-segretario di Stato per l'interno e il relatore della Commissione dei chiarimenti datimi, che, per verità, stante la soppressione dell'articolo 59 del disegno ministeriale presentato al Senato nel febbraio 1889, mi parevano necessari.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 8.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“TITOLO II. *Del Consiglio e delle Commissioni d'amministrazione e di disciplina.* — Art. 9. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, o presso quel Ministero, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, designato con decreto reale, è istituito un Consiglio avente attribuzioni di disciplina per gli alti funzionari indicati nella prima parte del seguente articolo; e presso ciascun Ministero sono istituite Commissioni amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questo Consiglio e queste Commissioni si nominano entro il mese di gennaio di ogni anno, e i componenti di essi possono essere riconfermati.”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

**Torraca.** Vorrei poter richiamare l'attenzione della Camera sopra questi due articoli 9 e 10, perchè mi paiono molto discutibili.

Se è vero che questo disegno di legge mira a dare garanzie agli impiegati, in detti articoli dovrebbero essere comprese le garanzie maggiori; ma temo che o queste garanzie saranno inefficaci

per gli impiegati, o saranno molto onerose per lo Stato.

Ecco di che si tratta. Ogni Ministero dovrà avere una Commissione amministrativa disciplinare pei suoi impiegati: vedremo dopo come sarà composta questa Commissione; ma ora esaminiamo per poco il suo compito, compito amministrativo e disciplinare.

Questa Commissione deve dar parere sulla unità dei ruoli, in quanto lo consenta la condizione degli impiegati delle singole carriere; deve sorvegliare sulle promozioni per grado e per classe; le prime fatte per merito, le seconde per anzianità; secondo che ciò è determinato dagli articoli 17, 18, e 19. Questa Commissione deve attendere alla graduazione per merito e per anzianità; deve dare il suo parere sui trasferimenti e sulle disponibilità e sulle aspettative.

Poi c'è il compito disciplinare. La Commissione deve dar parere sulle dispense dal servizio, le remozioni, sospensioni, ecc.

Soltanto che si consideri l'articolo 19 che è così concepito: " La sola anzianità non dà diritto alla promozione di classe, se non è accompagnata, a parere della Commissione di amministrazione, da riconosciuta idoneità e diligenza „, si vede che la Commissione deve essere in grado di conoscere l'idoneità e la diligenza di ogni impiegato, e le deve conoscere direttamente, perchè se si riduce a far suo l'attestato che rilascia il capo di servizio, allora non sarà che una Commissione *pro forma*. Se dunque deve esercitare un controllo, il controllo deve essere assiduo, continuo, affinché sia efficace.

Insomma, il compito di questa Commissione non deve essere saltuario, di quelli cui basti consacrare un giorno al mese: deve essere quasi un ufficio quotidiano. Per alcuni Ministeri meno, per altri più, secondo il numero degli impiegati; ma il lavoro sarà non lieve.

Ora se realmente dovrà esser seria questa Commissione, se dovrà, cioè, dedicare tutte le sue cure alle mansioni che la legge le assegna, vedete a quali inconvenienti si va incontro. Della Commissione devono far parte un consigliere di Stato, un consigliere della Corte dei conti; un consigliere di Corte d'appello; sicchè avremo per tutti i Ministeri dieci o undici consiglieri di Stato, dieci o undici consiglieri della Corte d'appello, dieci o undici consiglieri della Corte dei conti, distratti dai loro lavori!

Se essi non saranno distratti dai loro lavori, la Commissione non potrà seriamente fare quello che la legge le assegna. E se distrarrete dieci o

undici consiglieri dalla Corte dei conti, dal Consiglio di Stato, dalla Corte d'appello, avrete smantellato la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Corte d'appello; e produrrete anche una ingerenza che vorrei dire, non pericolosa, ma certo non corretta, di tutti questi corpi nella vasta azienda dell'amministrazione.

Ad ogni modo, il Governo si troverà, quando questa Commissione voglia essere veramente efficace, nella necessità di dover provvedere diversamente al servizio del Consiglio di Stato, della Corte dei conti.

Ma io domando: perchè questo congegno così complicato? Non sarebbe sufficiente una Commissione sola, una sola alta corte d'impiegati per tutti i Ministeri?

Riassumo il mio pensiero. Qui è la vera garanzia per gli impiegati, perchè la Commissione amministrativo-disciplinare è istituita per sottrarre l'impiegato all'arbitrio dei ministri e dei capi-servizio. Essa deve vigilare all'ammissione, alle promozioni, all'anzianità, a tutto ciò che riguarda la vita dell'impiegato civile. Quindi non può che essere permanente. Ma se ne istituisca una sola per tutti i Ministeri. Altrimenti avremo qualche cosa di così complicato che verrà a disturbare molti altri servizi; a smantellare, come ho detto, la Corte d'appello, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato.

Non so se la nostra discussione potrà portare qualche effetto pratico; ma vorrei pregare la Commissione di tener conto delle mie osservazioni, perchè facilmente si può accomodare la cosa.

Ed è, credo, nello interesse del servizio, nello interesse del Governo, che si modifichino gli articoli 9 e 10.

Proporrei dunque di sospendere, ove la Commissione ed il Governo prendano in considerazione quello che ho detto, la discussione di questi articoli, per poterli modificare nel senso da me accennato.

**Faggioli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Faggioli, relatore.** Comincio dal far osservare all'onorevole Torraca che c'è una specie di attrito logico tra le premesse della sua argomentazione e le conseguenze, che egli ne ha tirate.

Le premesse della sua argomentazione sono queste. La mole di affari per ciascuna di queste undici Commissioni è tale e tanta, che si tratta di smantellare la Corte di appello e il Consiglio di Stato, se si vuole che queste Commissioni abbiano a giudicare con cognizione di causa.

Ora, per rimediare al danno, che deriva da

questa premessa, propone l'onorevole Torraca di istituire una Commissione unica la quale avrebbe quindi undici volte gli affari, che spetterebbero a ciascuna delle undici Commissioni e dovrebbe avere un personale undici volte più grande; anzi di più di undici volte, perchè, secondo lui, il personale necessario pel lavoro di questa Commissione, non potrebbe reggere alla mole ingente degli affari. Dunque mi consenta l'onorevole Torraca di dire che, data la sua premessa, sarebbe il caso di aumentare le sezioni di questa Commissione piuttosto che istituire una Commissione sola.

Ma lasciando anche da parte ciò ed esaminando il concetto della Commissione unica, in quanto possa essere idonea a stabilire una norma, una specie di giurisprudenza unica nelle materie disciplinari ed amministrative, debbo prima di tutto avvertire che, a questo concetto si arriva ugualmente; poichè il progetto dà diritto di appello all'impiegato per tutti gli affari disciplinari ed amministrativi per quanto riguarda sempre l'incompetenza o l'eccesso di potere.

Onde quella specie di giurisprudenza unica che potrebbe essere invocata come un titolo per unificare queste Commissioni esiste in quanto che chi giudica in grado di appello è la sezione 4ª del Consiglio di Stato la quale quindi dovrà avere una giurisprudenza costante. Quando poi la Commissione ha accettato questo disegno di legge, com'è venuto dal Senato coi due articoli sui quali si è impegnata la discussione, aveva presente un precedente, che, cioè, fin dal 1878 la Camera aveva approvato l'articolo 8 e l'articolo 9 del disegno che allora le era sottoposto e che conteneva precisamente le disposizioni delle quali ci stiamo ora occupando.

Questo disegno di legge, benchè queste disposizioni fossero state approvate dalla Camera, la Camera sa che non potè entrare ufficialmente in attività. Ma se non è entrato ufficialmente in attività, c'è entrato di fatto. Ed ora, non so se in tutti, ma almeno nella maggior parte dei Ministeri vi è una Commissione amministrativa o disciplinare composta nel modo com'è indicato in questi articoli che si discutono, la quale emette i suoi pareri in materia amministrativa e pronuncia le sue decisioni in materia disciplinare tal quale come ora si proporrebbe. Siccome queste Commissioni istituite per volontà del ministro fanno buona prova, è bene che la legge le stabilisca e che il Governo non possa toglierle, e rimangano a garanzia degl'impiegati, garanzia che noi completiamo aggiungendo a queste deci-

sioni in prima istanza, le decisioni in appello pronunciate dalla sezione 4ª del Consiglio di Stato.

Conviene poi dire che quella mole di affari a cui accennava l'onorevole Torraca, non è poi tale da smantellare, come egli diceva, la Corte d'appello, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato. Le adunanze di questa Commissione si fanno a periodi abbastanza lontani per permettere a questi alti ufficiali che la compongono di compiere i loro doveri. Per conseguenza non c'è nemmeno l'inconveniente lamentato dall'onorevole Torraca, come dimostra l'esperimento che si va facendo in vari Ministeri di un tale ordinamento.

Quindi vorrei pregare l'onorevole Torraca di desistere dalla sua proposta sospensiva; ed in ogni modo vorrei pregare la Camera di approvare gli articoli stessi così come sono stati proposti e che sono conformi a tutti i precedenti legislativi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

**Torraca.** Io inverto l'argomento dell'onorevole relatore, come l'onorevole relatore ha cercato di invertire il mio. Se la mole degli affari non sarà, per la Commissione, grande in ogni Ministero, ciò non dovrebbe essere di ostacolo a costituire un'unica Commissione. Ma egli ha un po' preso equivoco sulle parole mie. Io non aveva parlato tanto di mole di lavoro, quanto di continuità, di opera assidua e permanente. Dovendo essere quotidiana, presso a poco, l'opera di queste Commissioni, per tutte le disposizioni alle quali ho accennato, se realmente i componenti di queste Commissioni vorranno far bene, a garanzia degli impiegati, non potranno accudire ad altro.

L'onorevole relatore mi cita dei precedenti; ma questi precedenti che cosa vogliono dire? Già non è completa la storia dei precedenti, poichè ho avuto anch'io l'onore di far parte di due Commissioni per questo disegno di legge, ed una già aveva respinto l'articolo 9 e l'articolo 10. Mi dispiace di non veder qui l'onorevole Ferraris Maggiorino relatore di quella Commissione che era venuta nel concetto di costituire una sola alta Commissione per gl'impiegati.

Dunque quanto ai precedenti, questi non provano nulla, perchè la Camera non ha discusso questa legge.

Quanto allo stato di fatto, la necessità è appunto di far sì che le Commissioni non siano quelle che ora sono, perchè ora sono Commissioni *pro-forma*. (L'onorevole Fortis fa segni di diniego). Non c'è garanzia seria, mi scusi l'onorevole sottosegretario di Stato. Quello che vuol fare il ministro o il sottosegretario di Stato, quello che vuol

fare il capo di servizio, si fa; e perciò le Commissioni molte volte non servono che a diminuire la responsabilità del capo di servizio o del ministro; e diminuendo la loro responsabilità, diminuiscono le garanzie per l'impiegato. Quindi, se volete che le Commissioni seggano effettivamente per giudicare, per statuire, intorno agli impiegati, devono esser molto diverse dalle Commissioni attuali. E facendone molte, turberete il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e la Corte di appello.

Del resto, non insisto nella sospensiva; ma sono convinto che con questi articoli 9 e 10, così come sono, non avremo le garanzie che si ricercano; ed avremo una cosa complicata ed ingombrante pei servizi.

**Presidente.** Non essendoci proposte, metto a partito l'articolo 9.

Chi lo approva si alzi.

*(È approvato).*

“ Art. 10. Per i prefetti, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i direttori generali ed altri funzionari pareggiati, il Consiglio, di cui all'articolo 9, si compone di due consiglieri di Stato, di due consiglieri della Corte di cassazione e di due consiglieri della Corte dei conti.

“ Un impiegato dell'Amministrazione centrale, avente grado non minore di capo di divisione, adempie l'ufficio di pubblico ministero; un altro impiegato, quello di segretario.

“ Per gli altri impiegati, tanto dell'Amministrazione centrale quanto della provinciale, la Commissione amministrativo-disciplinare si compone di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e di un consigliere della Corte di appello come membri permanenti, con l'aggiunta, quando la Commissione è costituita in sezione amministrativa, di due funzionari tra i più elevati in grado del Ministero presso il quale la Commissione stessa è istituita, e quando è costituita in sezione disciplinare, di un consigliere della Corte di cassazione e di un altro consigliere della Corte di appello.

“ Un impiegato del Ministero adempie le funzioni di pubblico ministero ed un altro quelle di segretario.

“ La nomina dei componenti il Consiglio e quella delle singole Commissioni, e degli impiegati che rispettivamente esercitano le funzioni di pubblico ministero e di segretario, sono fatte, la prima sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e le altre sulla proposta del ministro

competente, per decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

“ La presidenza del Consiglio e delle singole Commissioni si assume da uno dei componenti, ed in sua assenza od impedimento, da un altro, designati nello stesso decreto.

“ Il Consiglio e le Commissioni deliberano nel numero invariabile di cinque membri. Occorrendo si astiene il componente meno elevato in grado, e, a grado eguale, il meno anziano. ”

*(È approvato).*

“ Art. 11. All'impiegato civile, sottoposto al Consiglio od alla Commissione di disciplina, si dà comunicazione in iscritto dei fatti che gli sono imputati, stabilendo il tempo necessario per presentare, anche in iscritto, la sua difesa.

“ Il Consiglio e la Commissione, prima di dare il suo voto, deve sentire l'impiegato, il quale può farsi assistere o rappresentare nella difesa da un funzionario o da un impiegato di grado uguale od assimilato al suo. ”

*(È approvato).*

“ Art. 12. Nel fine di determinare la competenza del Consiglio e delle Commissioni, si considerano pareggiati fra tutte le amministrazioni dello Stato, centrali, provinciali e viceversa, gli impiegati civili ai quali è assegnato eguale stipendio. ”

*(È approvato).*

“ TITOLO III. — *Delle ammissioni, delle promozioni e delle traslocazioni.* — Art. 13. Coloro che aspirano ad impieghi civili dello Stato debbono provare, salvo le disposizioni delle leggi speciali e le riserve fatte in questa legge:

1. di essere cittadini italiani;
2. di avere compiuti i 18 anni e non oltrepassata l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;
3. di aver adempiuto a tutte le altre condizioni di ammissibilità ed eleggibilità che saranno stabilite per ciascuna amministrazione nei decreti reali di cui all'articolo 62. ”

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

**Cavalletto.** Nel numero 3 di questo articolo è prescritto che l'aspirante deve aver adempiuto a tutte le altre condizioni di ammissibilità ed eleggibilità che saranno stabilite per ciascuna amministrazione nei decreti reali di cui all'articolo 62.

A proposito di questa prescrizione devo fare

delle semplici raccomandazioni, che spero saranno accettate dal Ministero.

La prima si è che quando si aprono concorsi non si aprano per un numero troppo grande di posti, perchè in questo caso è difficile aver aspiranti tutti veramente idonei e assolutamente valenti. E poi quando si è designato il numero dei posti da assegnarsi in un concorso, vorrei che questo numero si mantenesse invariato e non estensibile a un numero superiore o ulteriore di posti, poichè è avvenuto, per esempio, che si aprì in una amministrazione un concorso per 60 posti. Gli idonei furono dichiarati circa 92 o 93. Non si sono limitate le nomine ai primi 60 idonei, ed erano anche troppi, perchè sessanta candidati veramente valenti in un solo concorso non si trovano facilmente. Ma effettivamente avvenne che nel corso dell'anno occorre di nominarne altri, fra i così detti idonei, e sono arrivati a nominarne novanta, cioè sino a rasentare la non idoneità. Questo sistema vi toglie la possibilità di avere fra i concorrenti i migliori e di ottenere impiegati veramente valenti.

La seconda raccomandazione sarebbe che, nello stabilire le norme per i concorsi e per le promozioni, si avesse molto riguardo agli impiegati di carriera specialmente nei casi di promozioni, e non vorrei che in quei decreti, indicati nell'articolo 62 si stabilisse, per esempio, che pel passaggio da segretario a consigliere di prefettura si possano chiamare a concorso anche gli estranei, come è avvenuto due anni sono o l'anno scorso.

Questo sistema di chiamare a concorso anche gli estranei all'amministrazione demoralizza gli impiegati di carriera, li scoraggia.

Si scelgano sino da principio impiegati buoni, ma poi non si vada fuori del numero di quelli che hanno diritto alle promozioni, che hanno titoli per essere promossi.

Questo sistema di chiamare gli estranei lo vorrei assolutamente messo da parte.

Concedasi pure per i posti più elevati che l'articolo 24 sia applicato per le nomine e promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo e paragonato d'ispettore generale, ma pel grado di consigliere di prefettura, non vorrei che si andasse fuori del ruolo degli impiegati di carriera, cioè degli impiegati in servizio che hanno diritto, per la loro carriera, a queste promozioni.

Farei quindi queste raccomandazioni, cioè che non si vada oltre ad un certo numero di posti, quando si fanno concorsi per nuovi impiegati in un dato anno, e non si vada colle nomine oltre il numero dei posti nel concorso stabiliti e occor-

rendo altri impiegati, si rinnovi piuttosto il concorso. Così si potranno avere sempre i migliori. In secondo luogo che non si esca dagli impiegati di carriera, per chiamare estranei, ai posti superiori, fatta eccezione, con prudenza, per quelli contemplati dall'articolo 24 del quale si tratterà in seguito.

**Presidente.** L'onorevole Marchiori ha facoltà di parlare.

**Marchiori.** Io ho una semplice raccomandazione da fare. Sembra di breve conto, ma pure ha dato luogo parecchie volte a inconvenienti, e potrebbe venir dimenticata nel regolamento ritenendosi sufficiente e chiara la dizione dell'articolo. Parlo del computo dell'età. Bisogna stabilire esattamente il tempo nel quale quest'età deve essere compiuta. È avvenuto spesso che un candidato ha compiuto l'età tra l'avviso del concorso e l'apertura degli esami, oppure tra il principio degli esami e superata la prova; pare una cosa insignificante, ma pure bisogna risolverla con un criterio unico, perchè non dia luogo a ingiustizie.

Non essendoci questo criterio uniforme, nel passato è avvenuto, che parecchie amministrazioni hanno mutato opinione da concorso a concorso, o il criterio è diverso da una ad altra amministrazione.

Credo che nell'amministrazione del catasto abbiano stabilita una disposizione che potrebbe servire di norma.

Faccio questa semplice raccomandazione e non aggiungo altro.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno.** Mi sembra che le due raccomandazioni dell'onorevole Cavalletto si risolvano in questa sola: che il Governo voglia bandire gli esami, non per idoneità, ma per concorso. Vale a dire si limiti a coprire i posti vacanti; e non si curi di avere un determinato numero di impiegati idonei, disponibili per quando si verificheranno nuove vacanze.

Credo io pure che il sistema suggerito dall'onorevole Cavalletto sia in genere preferibile; imperocchè se ad ogni esame di concorso ci limiteremo a coprire i posti vacanti, sceglieremo sempre i migliori: invece accordando l'idoneità anche a coloro che non possono immediatamente trovar posto, noi dobbiamo successivamente arrivare al limite minimo della capacità.

Per quanto si riferisce al Ministero dell'interno terrò nel debito conto la raccomandazione del-

l'onorevole Cavalletto: e quando gli esami di idoneità possano essere ammessi, sarà il caso di avvisare a qualche temperamento che ne tolga gli inconvenienti.

Quanto all'altra questione, se cioè si debbano ammettere agli esami per la carriera superiore anche persone estranee all'amministrazione, rispondo all'onorevole Cavalletto che attualmente vige per il Ministero dell'interno un decreto reale, che consente anche agli estranei che siano forniti di determinati titoli, l'ammissione per esame, agli impieghi della carriera superiore.

Ciò effettivamente può essere di pregiudizio agli impiegati che già appartengono all'amministrazione; ma lo scopo del decreto fu quello di migliorare il personale, aprendo l'adito nella carriera amministrativa a giovani di valore, che mai si rassegnerebbero ad entrare nei primi gradi.

Se questo scopo si possa o no raggiungere, non è ancora dimostrato; lo vedremo alla prima occasione, giacchè la prova non è stata ancora fatta.

Se i risultati saranno buoni, converrà rimanere nella via intrapresa; se non saranno conformi all'aspettazione, la raccomandazione dell'onorevole Cavalletto sarà opportunamente ricordata.

Quanto a ciò che suggeriva l'onorevole Marchiori, credo anch'io che bisogna stabilire precisamente qual'è il momento nel quale l'età prescritta si compie.

Bisogna anche definire qualche cosa circa l'anno incominciato; questione questa che si connette con quella accennata dall'onorevole Marchiori. Tutto ciò per altro è compito del regolamento.

**Fagioli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Se mi permette l'onorevole relatore, c'è l'onorevole Torraca che ha chiesto di parlare.

**Torraca.** Mi riservo di parlare sull'articolo 17.

**Fagioli, relatore.** L'onorevole Cavalletto ha fatto due raccomandazioni al Governo. Non parlo della prima, alla quale ha risposto l'onorevole sotto-segretario di Stato; e mi permetto una sola parola sulla seconda.

Evidentemente, il pensiero dell'onorevole Cavalletto, quando faceva la sua raccomandazione, volava a quel decreto organico del 1888 del Ministero dell'interno, per effetto del quale, anche degli estranei all'amministrazione furono ammessi agli esami per i posti di consigliere di prefettura; e ciò, per la considerazione che l'ufficio di consigliere di prefettura, ora, per la parte

che i consiglieri debbono prendere nella Giunta provinciale amministrativa, va acquistando maggiore importanza.

In questa condizione di cose, era necessario che i consiglieri di prefettura fossero ben altro che dei burocratici semplici; ma fossero dei funzionari di un valore speciale, e possibilmente avessero compiuti gli studi legali. L'onorevole Cavalletto raccomandava, mi pare, che si preferissero quelli che sono già nell'amministrazione, col grado di segretario e che dovrebbero esser promossi dietro esame d'idoneità; giacchè egli crede che anche in questo grado ci sia del personale, che può sostenere l'ufficio di consigliere di prefettura, con molta competenza ed attitudine.

La Commissione si è preoccupata di questa questione; e, senza intendere di risolverla, ha considerato, in primo luogo, che già l'articolo 24 stabilisce che, dal momento in cui entrerà in esecuzione la legge, e salvo quello che il Governo può fare, e che gli è concesso di fare per creare il primo organico, non saranno ammessi estranei, fuorchè nei gradi superiori a quello di ispettore generale. Dunque, il pericolo, al quale accenna l'onorevole Cavalletto sarà tolto, appena la legge entrerà pienamente in vigore; ed essendo la durata del periodo di transazione necessariamente breve, la entità del pericolo diviene minima.

In ogni modo, la Commissione raccomanda al Governo, nella sua relazione stessa, che, nel compilare il primo organico, che costituisce la base cardinale di tutto il sistema della amministrazione italiana, esso tenga anche conto di quelle aspettative legittime che costituiscono, quasi un diritto acquisito, pur rispettando gli interessi generali dello Stato, che naturalmente devono andare al disopra di tutti gli interessi personali.

Io anche a viva voce raccomando nuovamente al Governo di tener conto di queste legittime aspettative, considerando che la legge attuale non permette che vengano assunti estranei fuorchè nei gradi superiori a quello di ispettore generale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

**Torraca.** A me sembrava che questa questione fosse meglio discuterla all'articolo 17. Certo, è questione da risolvere oggi, perchè la Camera ricorderà che l'anno scorso l'onorevole Fortunato la sollevò in occasione del bilancio dell'interno; e l'onorevole ministro allora rispose che si sarebbe trattato l'argomento in occasione di questa legge.

Credo sia necessaria una dichiarazione anche più esplicita, se è possibile, da parte del Governo.

Il decreto 25 novembre 1888 si intendo abolito con l'articolo 17, secondo comma, che dice appunto: " Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto g'impiegati di grado immediatamente inferiore? „

Secondo questa dizione, gli estranei saranno esclusi dai concorsi?

L'onorevole relatore dichiara che sono esclusi, salvo il disposto dell'articolo 24 per gli impiegati superiori.

Ma io desidero che l'onorevole sotto segretario di Stato dichiarì anch'egli il suo pensiero in questo senso, dica cioè, che, per tutti gli altri impieghi, i concorsi si faranno soltanto fra gli impiegati di grado immediatamente inferiore, ed il regio decreto 25 novembre 1888 s'intenderà abolito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** La questione mi pare che dovrebbe trovare il suo luogo all'articolo 17.

**Torraca.** Ma poichè è stata sollevata...

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Appunto, poichè è stata sollevata, non ho difficoltà di dichiarare, in conformità a quanto disse l'onorevole relatore, che il decreto di cui ora non ricordo la data precisa, avrà vigore finchè lo consente la presente legge.

**Torraca.** Va benissimo: prendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Presidente.** Allora, non essendovi altri oratori...

**Fagioli, relatore.** Scusi, onorevole presidente, chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Fagioli, relatore.** Mi sono dimenticato di rispondere al mio amico Marchiori sulla questione dell'età.

A me pare che l'articolo in discussione discinga esattamente che i concorrenti ad ufficio pubblico debbono avere 18 anni compiuti nel giorno in cui si presentano al concorso.

Del resto s'intende bene che anche nel regolamento sarà chiarita in questo senso la disposizione dell'articolo.

**Marchiori.** Chiedo di parlare.

**Fagioli, relatore.** In quanto a quello che diceva l'onorevole Marchiori delle decisioni speciali e diverse, queste si piegano, e per la mancanza di una legge generale, e perchè nei singoli Ministeri decreti diversi organizzavano il servizio. E, si capisce, che tutte le volte che 'era una disposizione anche discutibile, trattan-

dosi di arrecare dei benefici, si interpretasse nel senso più largo e più favorevole a chi si presentava a concorrere ad impiego. Ma quando vi è una legge generale e l'arbitrio più non esiste, è chiaro che chi vorrà aspirare ad uffici pubblici dovrà conformarsi a tutte le disposizioni e della legge e dei regolamenti relativi, e quindi anche alla dimostrazione di aver compiuti i diciotto anni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

**Marchiori.** Prendo atto delle dichiarazioni e dell'onorevole sotto-segretario di Stato e dell'onorevole relatore della Commissione.

Aveva domandato di parlare per dire essere necessario chiarir meglio nel regolamento, ciò che la legge dispone riguardo all'età, giacchè in causa delle differenti interpretazioni molti concorsi hanno dato luogo a veri e lamentati inconvenienti.

Intesi che il regolamento chiarirà la cosa con termini precisi, io ringrazio e l'onorevole Fortis e l'onorevole Fagioli, e son soddisfatto delle loro dichiarazioni.

**Torraca.** Anch'io prendo atto delle dichiarazioni esplicite e dell'onorevole relatore della Commissione e dell'onorevole sotto-segretario di Stato: che, cioè, in fra l'anno della pubblicazione di questa legge, il decreto del 1888 si intenderà abolito e non resteranno altre eccezioni che quelle, alle quali si accenna nell'articolo 24 della presente legge.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposta pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato).

" Art. 14. Per la metà dei posti che si rendono vacanti nella classe inferiore degl'impiegati d'ordine presso le varie Amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza, secondo le norme stabilite per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato:

1. in ragione di due terzi, coloro che sono contemplati dalla legge 8 luglio 1883, n. 1470, serie 3ª;

2. in ragione di un terzo, i segretari comunali patentati, che in tale qualità abbiano presentato otto anni di lodevole servizio in Comuni di popolazione superiore ai duemila abitanti. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** A me pare che quest'articolo 14 includa una violazione della legge pei sott'ufficiali già ricordata nella relazione dall'onorevole relatore che è dell'8 luglio 1883 n. 1470 serie 3ª.

All'articolo 10 di quella legge è detto: " Ai sott'ufficiali che hanno compiuto 12 anni sotto le armi è dato per diritto l'impiego con stipendio non inferiore alle 900 lire in una delle amministrazioni dello Stato, ovvero presso le Società ferroviarie od altre per le quali si possa con appositi capitoli riservare impieghi. "

Questo è l'articolo 10 citato dall'onorevole relatore, ma nella stessa legge c'è un altro articolo, che è l'articolo 20, il quale dice: " Gli impieghi riservati ai sott'ufficiali in virtù dell'articolo 10 sono: (a) (e qui si parla degli impieghi esclusivamente e totalmente riservati ai sotto ufficiali nelle amministrazioni civili della guerra e della marina) o al (b) in tutte le altre amministrazioni dello Stato; metà dei posti d'ordine, e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire. "

E poi soggiunge:

" I posti d'ufficiale d'ordine nell'amministrazione della guerra sono però devoluti agli scrivani locali.

" Quelli di ufficiali d'ordine presso le altre amministrazioni dello Stato sono devoluti agli scrivani stessi soltanto per metà. "

Per l'amministrazione militare gli ufficiali d'ordine devono esser tutti tolti dagli scrivani locali; per tutte le altre amministrazioni civili dello Stato si prescrive che loro saranno devoluti i posti per la metà. Ora con l'articolo di questo disegno di legge noi verremmo a ferire la disposizione degli articoli 10 e 20 della legge dell'8 luglio 1883, perchè ora si stabilirebbe che la metà degli impieghi di ordine si darebbe ai sott'ufficiali e ai segretari comunali e non esclusivamente ai primi, e su questa metà, due terzi sarebbero riservati a quelli che sono contemplati dalla legge 8 luglio 1883, e l'altro terzo della metà verrebbe ad esser riservato ai segretari comunali che abbiano prestato 8 anni di lodevole servizio.

Non so quali segretari comunali potranno aspirare ad essere ufficiali d'ordine, nè so che capacità avranno questi modestissimi segretari comunali, aspiranti ad ufficiali di ordine, ma ad ogni modo mi pare che sia ferita la disposizione di legge, che assicurava ai sott'ufficiali dell'esercito, che hanno prestato servizio per 12 anni, la metà dei posti di ordine in tutte le amministrazioni dello Stato, toltene le amministrazioni civili della guerra e marina, nelle quali sono ad essi riservati nella totalità.

Abbiamo poi il fatto grave che ad onta della

legge suddetta dell'1883 e del correlativo regolamento del 26 giugno 1884 non possiamo adempiere la legge per intero; e credo che ci sieno ancora un 500 sott'ufficiali che battono alle porte dei Ministeri della guerra e marina per essere ammessi al primo grado d'impiego civile, loro riservato per diritto, cioè a scrivani locali, o ad impieghi subalterni in altre amministrazioni civili. Se poi noi diminuiamo adesso con questa legge i posti disponibili e ad essi devoluti tanto meno la parola e il diritto che abbiamo dato ai sott'ufficiali dell'esercito e della marina, potrebbero esser mantenuti.

Qui trattasi di un interesse grandissimo, della solidità del nostro esercito. Abbiamo allargato la base del nostro esercito ed abbiamo bisogno di sott'ufficiali, che perdurino il massimo possibile sotto le armi e sino a che l'età loro comporti di poter prestare servizio attivo, e che poi, quando non sono più idonei al servizio di guerra, possano avere un impiego civile, che assicuri la loro sorte. Io domando perciò schiarimenti all'onorevole sotto-segretario di Stato ed anche all'onorevole relatore. A me pare che col riservare questi impieghi ai segretari comunali, i quali quando abbiano otto anni di servizio difficilmente aspireranno al modestissimo posto d'ufficiale d'ordine, si leda un grandissimo interesse dell'esercito, o in altre parole, della nazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pelloux.

**Pelloux.** L'onorevole Cavalletto con quell'interesse grandissimo che ha sempre preso a questa questione, di cui certamente gli debbono essere grati tutti quelli, che ne sono l'oggetto, ha qualificato questo articolo 14 come la violazione di una legge precedente, la quale dava certi diritti ai nostri sott'ufficiali.

Io ammetto che una legge posteriore possa modificare una legge precedente; ma, come ha detto l'onorevole Cavalletto, la variazione che introduce la presente legge è grave; molto grave, perchè con questo articolo si dà di fregio a diritti acquisiti dal 1883 fino ad oggi.

Noi abbiamo una quantità di sott'ufficiali in servizio, che sono entrati con questa espressa condizione; ed ecco che oggi noi veniamo a cambiare le promesse che abbiamo ad essi fatte.

A provare il mio asserto basta una cifra sola, che è recentissima. Alla fine del 1889 abbiamo ammesso in servizio nientemeno che 2909 allievi sergenti, cifra non mai raggiunta fino ad ora.

Ora io credo che tutti questi giovani, i quali sono venuti sotto le armi anche per le promesse

fatte loro all'atto dell'arruolamento, possono trovare oggi abbastanza doloroso di veder ridotti in misura così forte i posti, loro promessi.

Abbiamo parecchie questioni in questo articolo 14.

Prima di tutto la legge delli 8 luglio 1883 riserbava ai sott'ufficiali con 12 anni di servizio tutti i posti dell'amministrazione della guerra.

Ora questi posti si riducono a metà addirittura; non solo, ma si porta via ancora un terzo di questa metà.

L'onorevole Cavalletto ha già spiegato abbastanza i motivi, pei quali fu fatta la legge del 1883. Si era creduto con essa di assicurare il reclutamento dei sott'ufficiali in una misura soddisfacente, e la loro permanenza sotto le armi per un certo numero d'anni.

Io temo molto che la diminuzione che viene introdotta con la presente legge, non raggiunga l'effetto opposto.

Capisco, che questa legge venendo dal Senato, non sia molto facile modificare un articolo.

Malgrado questo, io domanderei che Commissione, e Governo volessero studiare questa questione e vedere se fosse possibile, che quel terzo riserbato ai segretari comunali fosse preso dall'altra metà dei posti disponibili, anzichè dalla metà che riguarda i sott'ufficiali.

Sarebbe questo un temperamento molto semplice, che non pregiudicherebbe l'essenza e lo spirito della legge passata e della presente.

Io quindi, unendomi a quanto ha detto l'onorevole Cavalletto, domanderei che la Commissione e il Governo studiassero di rimediare a questo inconveniente, che non è di piccola importanza.

**Fagioli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Fagioli, relatore.** Premetto anzitutto che questo articolo 14, nei termini precisi in cui è redatto, proposto dal Governo avanti il Senato, fu per due volte dal Senato approvato senza alcuna discussione.

Nella stessa relazione dell'onorevole Maiorana-Calatabiano non c'è una parola riguardo a questa novità, che favorisce i segretari comunali. Alla discussione che ebbe luogo in Senato su questo disegno di legge presero parte ufficiali superiori della marina come il Saint-Bon ed altri ufficiali superiori dell'esercito e nessuno elevò obbietto contro questa disposizione.

Premesso ciò in linea di fatto, debbo constatare essere esattamente vero quello che osservavano i preopinanti, che per effetto cioè di questo

articolo 14 viene modificata la condizione fatta ai sott'ufficiali dalla legge 8 luglio 1883; viene modificata nel senso che per quel numero di posti ai quali erano dapprima ammessi da soli, ora sono ammessi per due terzi e per l'altro terzo sono ammessi i segretari comunali, che abbiano le condizioni indicate nel numero 2 dell'articolo 14.

Convengo quindi che i sott'ufficiali perdono qualche cosa di quella legittima aspettativa, che si fondava sulla disposizione della legge 8 luglio 1883. Io però non credo che da questa disposizione abbia a derivare alcun danno notevole ai sott'ufficiali: l'articolo 14 così si esprime:

“ Per la metà dei posti che si rendono vacanti nella classe inferiore degl'impieghi d'ordine presso le varie Amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza, secondo le norme stabilite per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato:

1. in ragione di due terzi, coloro che sono contemplati dalla legge 8 luglio 1883, n. 1470, serie 3ª;

2. in ragione di un terzo, i segretari comunali patentati, che in tale qualità abbiano prestato otto anni di lodevole servizio in comuni di popolazione superiore ai duemila abitanti. ”

Ora mi pare evidente che, trattandosi di stipendi di 900 lire, difficilmente i segretari comunali, che hanno prestato un servizio continuo per 8 anni in un Comune superiore a 2000 abitanti, abbiano interesse ad aspirare a quei posti che sono molto meno retribuiti di quelli, che attualmente occupano.

Evidentemente quindi la disposizione del capoverso secondo dell'articolo 14 praticamente non avrà che un'applicazione in proporzioni affatto insensibili.

Ora il Governo ha piena facoltà di stabilire nel Decreto reale le norme di preferenza per queste due categorie di chiamati. Io quindi, in questo senso, mi associerei pienamente al desiderio dell'onorevole Cavalletto e al desiderio espresso anche dall'onorevole Pelloux, che sia raccomandato al Governo che in quel decreto reale, che deve fare in esecuzione dell'articolo 14, voglia dichiarare che per quel terzo riservato ai segretari comunali, siano ammessi i sott'ufficiali quando non ci concorrano segretari comunali; con la convinzione piena che segretari comunali non vi concorreranno, e che in conseguenza i sott'ufficiali continueranno a godere della

posizione di diritto di cui ora godono, in esecuzione della legge 8 luglio 1883.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiala.

**Chiala.** Mi associo interamente alle osservazioni fatte dagli egregi miei colleghi, onorevoli Cavalletto e Pelloux, rispetto alla disposizione contenuta nell'articolo in discussione. Con questa disposizione si viene a ledere l'articolo 20 della legge 8 luglio 1883 sullo stato degli ufficiali, che riservava (articolo 10) per gli ex-sott'ufficiali la metà dei posti, che si sarebbero fatti vacanti nell'ultima classe degli impieghi d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato, e nell'amministrazione militare, riservava loro tutti i posti vacanti.

L'articolo 14 del disegno di legge attuale stabilendo che soltanto i due terzi della metà di quei posti sieno in tutte indistintamente le amministrazioni riservati agli ex-sott'ufficiali, pone un ostacolo non lieve al collocamento in impiego di quei tanti sott'ufficiali che vi hanno diritto. Quindi mentre il procedimento riesce poco equo per gli scrivani locali, ai quali ritarda la già difficile e stentata carriera, ritarda, con grave danno anche dell'amministrazione, il collocamento nell'impiego di scrivano locale di molti sott'ufficiali, che vi han diritto per essere rimasti in servizio durante 12 anni.

Ma ciò che è più grave è il pregiudizio che verrebbe recato all'esercito, poichè la Camera ricorderà che quando si discusse la legge sullo stato degli ufficiali, dal banco del Governo fu dichiarato che il solo mezzo di conservare all'esercito un numero adeguato di sott'ufficiali era quello di assicurare loro per legge, compiuta la ferma di 12 anni, la metà dei posti, e non solo i due terzi della metà, che si sarebbero resi vacanti nelle amministrazioni dello Stato, nelle condizioni, che ho or ora menzionate.

Quanto a me, dichiaro che non posso acconciarmi a votare l'articolo 14, come è proposto; salvo che il Governo s'impegni a compensare in altra guisa i sott'ufficiali del pregiudizio che loro si recherebbe col modificare in loro danno le disposizioni della legge 8 luglio 1883.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Mi premo di rispondere una parola all'onorevole Chiala, il quale certamente ha dimenticato che questa legge, presentata e sostenuta dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nell'altro ramo del Parlamento, non può non essere

nota ai ministri che hanno la tutela degli interessi in nome dei quali egli parla. Ciò premesso, debbo fare osservare come a proposito della questione testè sollevata, non si possa parlare di diritti nè di danni.

Non di diritti, perchè in diritto non si può mai convertire una semplice aspettativa, per quanto legittima; non di danno, perchè il danno risarcibile deriva unicamente dalla violazione del diritto.

**Cavalletto.** Chiedo di parlare.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Premessa questa dichiarazione, io devo pregare la Camera...

**Papa.** Ci può essere un pregiudizio d'interessi.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Ci potrà essere un pregiudizio d'interessi... È un'altra questione.

Ma qui si è parlato di danno e l'onorevole Chiala parlava di risarcimento. Io dissi che il concetto giuridico del danno non può essere correlativo che a quello di diritto.

**Marchiori.** Dieci posti...

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Si potrà impropriamente parlare di diritto in genere, ma non si tratta di un diritto singolare acquisito.

Io credo pertanto che si potrebbe approvare l'articolo in questione, quale è stato votato dal Senato.

Il Governo non ha difficoltà di accettare la raccomandazione dell'onorevole Cavalletto, raccomandazione che fece alla sua volta l'onorevole relatore della Commissione, che cioè i posti non occupati dai segretari comunali siano dati agli ex-militari.

Sta bene, o signori, che ci stia a cuore la sorte di coloro che hanno servito lungamente nell'esercito; ma merita pure riguardo ed aiuto la classe dei segretari comunali, a pro della quale volle il ministro dell'interno stabilire il lieve beneficio di questa legge.

Non credo che sia da trascurarsi questo pensiero. Non si tratta, ripeto, di diritti acquisiti, ma di una semplice aspettativa che del resto non viene frustrata se il beneficio sarà alquanto ritardato.

**Presidente.** L'onorevole Pelloux ha facoltà di parlare.

**Pelloux.** L'onorevole relatore ha manifestato una speranza che è l'unica cosa che resterebbe proprio, ed è che i segretari comunali non vengano ad occupare questi posti. E l'onorevole sotto-segretario di Stato dell'interno ha detto che nel regolamento si sarebbe stabilito che i posti non

occupati dai segretari comunali sarebbero stati conservati per i sott'ufficiali. Certamente se non si può ottenere di più bisogna contentarsi di questo per forza. Però vorrei osservare un'altra cosa all'onorevole Fortis. Egli dice: con questo articolo si arreca un beneficio ad una classe la quale ha diritto a molti riguardi. Ma io credo che si possa benissimo far luogo a diritti ad una classe benemerita, senza ledere in certo modo gl'interessi di un'altra. Poichè, qualunque cosa si dica, l'articolo 10 della legge del 1883 stabilisce che i sotto ufficiali dopo 12 anni di servizio hanno " *diritto* " ad un impiego. Quindi io credo che si poteva benissimo introdurre questa condizione per i segretari comunali, ma trasportandola nella parte che rimane disponibile, e non in quella già ipotecata, perchè, permettetemi di dirlo, è una vera ipoteca per i sott'ufficiali.

L'onorevole relatore dice che i sott'ufficiali non avranno a risentire alcun danno da questo stato di cose, e che quindi il loro avvenire non sarà cambiato. Ma il danno lo risentirà il reclutamento di questi sott'ufficiali, perchè è evidente che quando questa disposizione sarà messa nella legge e verrà pubblicata, farà una straordinaria impressione agl'interessati, che siano appena aspiranti, sia che siano già in servizio colla speranza, il quasi diritto di avere un posto, e così vedranno che è di non poco rimandato il riconoscimento di questo loro " *quasi diritto* ".

Io mi rimetterò alle proposte che potranno essere fatte, e, per conto mio, dico che l'articolo, così com'è, pare che non possa stare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che qui trattasi d'un'aspettativa da parte dei sott'ufficiali, non già di un diritto. Intendiamoci bene: le leggi devono essere osservate, nè le leggi successive possono pregiudicare i diritti acquisiti in virtù delle precedenti. A me pare che questa sia una massima da galantuomini.

Ora la legge dell'8 luglio 1883, all'articolo 10, dice: « al sott'ufficiale, che ha compiuti 12 anni di servizio sotto le armi, è dato per diritto un impiego, con uno stipendio non inferiore alle lire 900 annue », nelle amministrazioni civili dello Stato o dallo Stato dipendenti, come Società ferroviarie, ecc. con proporzioni diverse, se trattasi delle amministrazioni civili della guerra e marina o delle amministrazioni civili dello Stato o di Società concessionarie di ferrovie.

Questo diritto quindi l'hanno già acquisito tutti

i sott'ufficiali, che si trovano in servizio, o che hanno compiuti 12 anni di ferma ordinaria e straordinaria sotto le armi. Questo è un impegno, un dovere che ha contratto il Governo verso questi sott'ufficiali; ed io credo che non si possa venir meno a questo dovere.

Di fronte però a questa disposizione tassativa che assicura ai sott'ufficiali, che hanno durato 12 anni sotto le armi, un impiego retribuito con uno stipendio di almeno 900 lire all'anno, sta il fatto che questa disposizione finora non potè essere per intero eseguita.

Come dissi vi sono ben circa 500 che domandano questo impiego, ed ai quali non si può dare soddisfazione per mancanza di posti disponibili. Io credo che il Governo dovrebbe prendere impegno, quando manchi la possibilità di trovar loro un impiego, di provvedere altrimenti, per esempio con una remunerazione (*Interruzioni*) equivalente a questo diritto loro acquisito. È naturale che ci vuole un'altra legge, e se non si può far questo, bisogna mantenere integra la legge de 1883.

**Presidente.** L'onorevole Basteris ha facoltà di parlare.

**Basteris.** Domando unicamente una spiegazione. Quest'articolo 14 regola il conferimento degli impieghi d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato. Ora io chiedo se, sotto la denominazione di *varie amministrazioni dello Stato*, si intendono comprese anche le amministrazioni della marina e della guerra? Se no, l'inconveniente che nasce da quest'articolo, che deroga ad una disposizione di legge, non è molto grave, ma sarebbe gravissimo quando si intendessero comprese anche le amministrazioni della guerra e della marina.

E la ragione è evidente, perchè non la metà dei posti di ordine sono riservati ai sott'ufficiali in queste amministrazioni, ma la totalità. Oltre di ciò osservo che la disposizione sarebbe grave, perchè in questa materia io andrei molto a rilento prima di dichiarare che non si tratta di un diritto acquisito ma di una semplice aspettativa; perchè comprendo una aspettativa che nasce da una disposizione di legge, ma non la intendo quando si tratta di contratti fermati tra il Governo e quelli che servono allo Stato. Qui si tratta di sott'ufficiali, che hanno contratta la forma sotto l'impero di una legge, che dava loro un diritto; ed ora si può manomettere questo diritto con una disposizione di legge, sostenendo che si trattava di una semplice aspettativa? Anche ammessa la semplice aspettativa, essa è di tanta importanza, e riguarda così alti interessi

dello Stato, che mi pare che la Camera debba andare molto a rilento ad approvare questa disposizione di legge, se ha il risultato che io pavento, quando, come ho detto, fossero comprese nella denominazione di *varie amministrazioni dello Stato*, quelle della guerra e della marina.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Ripeto all'onorevole Cavalletto che in sostanza la disposizione che noi stiamo discutendo non fa che differire il mantenimento dell'impegno contratto con la legge del 1883.

**Cavalletto.** Appunto!

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** La disposizione di legge di cui ha dato lettura l'onorevole Cavalletto, non assegna un termine entro il quale il posto debba essere conferito. (*Interruzioni*).

La legge dunque assicura il conseguimento dei posti, ogni qual volta ve ne siano disponibili. Nulla di più.

**Levi.** Se mettono degli ostacoli, non li avranno mai più.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Non li avranno mai più? Ma questo non si può dire, onorevole Levi, dal momento che il numero dei posti che si sottrae è piccolissimo. (*Commenti*).

La disposizione dell'articolo non deroga alla legge citata. Io sono nel vero quando sostengo che non si può parlare di diritto, ma di semplice aspettativa. (*Interruzioni*).

**Tommasi Crudeli.** È ridotta ai due terzi della metà.

**Presidente.** Continui, onorevole sotto-segretario.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Credo che non si debba confondere la questione giuridica con la questione di fatto. La questione giuridica è questa: si tratta di un diritto acquisito o di una pura e semplice aspettativa? Io sostengo che si tratta di una pura e semplice aspettativa; imperocché la disposizione di legge della quale ha dato lettura l'onorevole Cavalletto, parla bensì di un impiego da conferirsi a quei militari i quali hanno prestato 12 anni di servizio, ma non assegna il termine entro il quale l'impiego deve esser conferito.

**Levi.** Chiedo di parlare. (*Commenti*).

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Or dunque, nel modo istesso che ora si conferiscono questi posti, nella misura determinata dalla legge del 1883, di mano in mano che restano vacanti, così si conferiranno in avvenire, fatta la dedu-

zione che la legge ha il diritto di fare. Questo, rispetto alla questione astratta.

Rispetto alla questione di fatto, ripeto quello che ho detto da principio: che cioè alla tutela dei diritti degli ex-militari certamente hanno pensato i ministri della guerra e della marina; e che la questione non è di tale entità da ritenere compromessi gli interessi ai quali volle provvedere la legge del 1883.

**Plebano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Plebano.** Voglio fare un'osservazione semplicissima.

A me pare evidente che la legge del 1883, in sostanza, dava il diritto ai sott'ufficiali ad avere un posto; diritto, però limitato dalla condizione che il posto ci fosse; è pure evidente che l'articolo di legge, che facciamo ora, in certo modo, viene a restringere un po' la possibilità che posti ci siano. Ma io credo che, se si tien conto di un'altra considerazione, l'articolo possa essere approvato. E la considerazione è questa. Dal 1883 ad oggi, si sono allargate di molto le piante degli organici, in base alle quali si possono conferire i posti agli ex sott'ufficiali.

Per cui in linea di fatto io credo che non si rechi alcun danno ai sott'ufficiali, perchè il numero degli impieghi, a cui possono aspirare, è maggiore ora che non fosse nell'83: quindi non vengono essi in conclusione a perdere nulla. (*Interruzioni — Rumori*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

**Levi.** Credo di avere inteso benissimo la questione di diritto, che ha fatto l'onorevole sotto-segretario di Stato nel rispondere alla interruzione, che mi ero permesso di fargli.

Ma io faccio un'altra questione e dico: si è voluto stabilire per legge un vantaggio a questi sott'ufficiali; poi lo si toglie loro di fatto ponendo sempre ostacolo al conseguimento di questo vantaggio con leggi nuove; ora mi pare che questo non si possa fare.

Se è cresciuto il numero degli impieghi è anche cresciuto il numero dei sott'ufficiali.

*Voci.* È vero! è vero!

**Levi.** Io quindi, senza fare alcuna proposta, pregherei l'onorevole sotto-segretario di Stato a voler concedere che si rimandi questo articolo alla Commissione, perchè sia studiato meglio. Potrebbe essere che, con altre spiegazioni, uditi anche i ministri della guerra e della marina, si possa trovare una disposizione meno dannosa per i nostri sott'ufficiali.

**Presidente.** Onorevole Basteris...

**Basteris.** Io aveva rivolto una preghiera all'onorevole sotto-segretario di Stato per uno schiarimento; non l'ho avuto; perciò mi rivolgo all'onorevole relatore acciocchè mi chiarisca qual sia lo intendimento suo e quello della Commissione sul significato di questo articolo: se nella denominazione complessiva, cioè, di amministrazioni dello Stato siano comprese anche quelle della guerra e della marina.

**Presidente.** Onorevole Sonnino, ha facoltà di parlare.

**Sonnino-Sidney.** Anche allargato il panno da distribuire ai sott'ufficiali, come diceva testè l'onorevole Plebano, evidentemente esso non basta; perchè il numero dei sott'ufficiali è aumentato al pari che si sono allargati gli organici degli impieghi civili.

Noi abbiamo effettivamente concesso loro con una legge un diritto: non è un premio, non è un favore; ma un incentivo che abbiamo voluto stabilire, nell'interesse dell'esercito per trovare un numero sufficiente di sott'ufficiali.

Ora se noi veniamo a togliere questo incentivo, quale sarà la conseguenza?

Diminuendo le ricompense di altro genere, volendo trovare sott'ufficiali, dovremo aumentare le paghe. L'aspettativa di un impiego civile è data appunto come un compenso; se noi la togliamo, dovremo trovare altri espedienti, e gira e rigira tutto finirà con un aumento di spesa. Ora io dico: accordiamo pure altri vantaggi ai segretarii comunali se li meritano, sebbene io per essi non credo che occorranò nuovi incentivi, perchè di segretarii comunali, che io sappia, non c'è davvero difetto, ma non consacriamo a loro favore dei diritti, singolari o non singolari, che urtano con i diritti accordati e stabiliti per i nostri sott'ufficiali, diritti che per i sott'ufficiali già in servizio sono veri diritti assoluti. Altrimenti con le teorie sostenute dai nostri avversari, si potrebbe in seguito togliere un altro terzo degli impieghi da conferire ai sott'ufficiali, poi un quarto ancora, tanto che la cosa si risolverebbe in una vera irrisione per quelli a cui abbiamo inteso di giovare colla legge del 1883. Ciò sarebbe gravissimo e quindi io mi associerei all'onorevole Levi nel pregare Governo e Commissione di voler accettare il rinvio di questo articolo, perchè fosse meglio definito e si sopprimesse tutta la parte riguardante i segretarii comunali. Questi hanno ormai una carriera, la seguitino e non vengano a formare un ostacolo tanto dannoso alla sorte di altro benemerito personale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

**Di Sant'Onofrio.** Io non entro nella questione generale, ma mi limito a rivolger solo una domanda alla onorevole Commissione ed all'onorevole sotto-segretario di Stato. Questo articolo ha un carattere generale, per cui tutti coloro che vogliono entrare in pubbliche amministrazioni, in tutte le amministrazioni dello Stato, debbono essere presi da certe determinate categorie, e sta benissimo. Ma vi sono amministrazioni nello Stato, per aspirare alle quali i candidati debbono possedere specialissime cognizioni. Nel Ministero degli affari esteri, ad esempio, come potranno entrare dei sott'ufficiali, quando tutti gl'impiegati debbono saper parlare e scrivere il francese... (*Interruzioni, rumori*) ... A me pare che per amministrazioni come quella degli affari esteri, qualche riserva sia necessaria. Quindi se l'articolo viene rinviato alla Commissione, io vorrei che si esaminasse la questione anche da questo punto di vista.

**Pelloux.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pelloux.** Io non voglio certo parlar lungamente sulle diverse opinioni manifestatesi in questa discussione; ma osservo che lo svantaggio, che si arreca ai sott'ufficiali non consiste solamente nel togliere il terzo, quel terzo che è tolto dalla metà, ma consiste nel privarli dei posti dei Ministeri della guerra e della marina, perchè era stabilito che nella guerra e marina tutti gl'impieghi d'ordine fossero dati ai sott'ufficiali; quindi non è solamente il terzo, come sembrerebbe.

L'onorevole Plebano ha osservato che dal 1883 i posti disponibili sono aumentati.

L'onorevole Levi ed altri oratori hanno già detto che se sono aumentati i posti disponibili sono anche già stati aumentati i quadri, ma c'è un'altra questione, ed è che nel 1883, quando si discusse qui questa legge, fu detto che quella metà non sarebbe stata sufficiente, e quindi fu previsto fin d'allora e si fece calcolo sui posti che si sarebbero successivamente creati nelle Amministrazioni.

Si è detto un momento fa che noi abbiamo arruolato quest'anno 2909 allievi sergenti, ma nello stesso tempo io debbo dire che abbiamo una deficienza di quasi duemila sott'ufficiali.

Ora tutto questo non è fatto per incoraggiare, diminuendo quei vantaggi che erano stati loro promessi.

In quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Di Sant'Onofrio, relativa al Ministero degli esteri, non so se egli conosca tutto quello che si è fatto

dopo la legge del 1883, per la sua applicazione; ma gli dirò che fu nominata una Commissione, nella quale erano rappresentate tutte le Amministrazioni dello Stato, composta di 15 membri, la quale compilò un regolamento che fu sottoposto al Consiglio di Stato, e tutte le condizioni domandate dal Ministero degli esteri furono da quella Commissione, di cui io pure facevo parte, rispettate pienamente.

In quanto al timore che non conoscano il francese, mi scusi l'onorevole Di Sant'Onofrio, non è una ragione sufficiente, e vi sono non pochi sott'ufficiali che sono in grado di prendere l'esame prescritto.

Per tutte queste ragioni mi unisco ai preopinanti, che hanno chiesto il rinvio alla Commissione.

**Fagioli, relatore.** Consultato il parere della Commissione, io debbo dichiarare che la Commissione stessa non ha nessuna difficoltà di acconsentire al rinvio dell'articolo 14.

**Presidente.** Dunque la Commissione accetta il rinvio di quest'articolo 14 e propone che si sospenda ogni deliberazione in proposito sino a domani, e si riserva di riferire tenendo conto delle osservazioni, che furono fatte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno.** Dal momento che la Commissione crede di dover studiare la questione, il Governo consente nella sospensione.

**Presidente.** Allora, se non vi sono opposizioni, s'intende sospesa e rimandata a domani la discussione sull'articolo 14.

“ Art. 15. Gli impiegati dovranno prestare giuramento secondo le norme fissate dai regolamenti di ciascuna Amministrazione, nelle mani del ministro, o del sotto-segretario di Stato, o di altro funzionario all'uopo delegato.

“ Il giuramento sarà dato alla prima loro nomina ad impiego stipendiato.

(È approvato).

“ Art. 16. Le promozioni si fanno per grado e per classe; quelle per merito, queste per anzianità.

“ Le promozioni di grado in qualunque impiego non si possono accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore; salvo se si tratti di assoluta necessità di servizio, nel qual caso si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri. ”

(È approvato).

“ Art. 17. Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità.

“ Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa abbiano dato prova d'assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio. ”

**De Zerbi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**De Zerbi.** Desiderando una risposta dall'onorevole relatore o dall'onorevole sotto-segretario di Stato, li pregherei di prestarmi un momento di attenzione.

Questo articolo 17, nella sua prima parte, si presta a due interpretazioni; una è questa: che la prima metà dei posti sia assegnata alla anzianità e la seconda alla scelta per concorso; la seconda interpretazione è contraria alla prima, vale a dire che essa sarebbe che la prima metà sia assegnata al concorso e la seconda all'anzianità.

Può portare grave differenza nella carriera di un impiegato l'una o l'altra interpretazione. Non è detto in questo articolo se l'alternarsi dei posti di concorso con quelli per anzianità, sia fatto 1 ad 1, 2 a 2, 10 a 10; or si comprende bene che se l'amministrazione avesse la facoltà di far senza alternative le promozioni per esame, di dieci in dieci posti, per esempio, qualcuno potrebbe trovarsi dieci posti più indietro di quello che gli spetterebbe nella promozione per anzianità. Secondo la legge del 1882 sul Genio civile la questione fu risolta; fu detto, cioè, che si alternasse un posto per anzianità ed uno per concorso e che il primo posto spettasse all'anzianità, perchè questo è un diritto acquisito, mentre il merito è riconosciuto da una Commissione come dice l'articolo.

A me basterebbe che si dichiarasse che sul regolamento sarà tenuto conto di ciò, che l'equità ed i precedenti legislativi hanno sancito nel senso di dare preferenza all'anzianità per il primo posto vacante e che l'alternativa sia da uno ad uno. Non so se abbia bene espresso il mio pensiero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Fagioli, relatore.** Io attribuisco ad una momentanea mia distrazione il non avere afferrato bene il concetto dell'onorevole De Zerbi, perchè, seguendo poi la seconda parte del suo discorso riguardo all'articolo 17, mi faceva l'impressione

che questo articolo non avesse con esso alcun rapporto. L'articolo 17 si occupa delle promozioni per merito non di quelle per anzianità, perchè l'articolo 16 che abbiamo approvato stabilisce che le promozioni di grado non si fanno per anzianità, ma per merito; l'articolo 17 poi specifica quale sia il merito, che serve per le promozioni dal primo al secondo grado e dice che, per una metà, il merito si accerta mediante esame di concorso; per l'altra metà mediante attestato della Commissione. Chi poi si trova ad avere l'attestato della Commissione deve anche avere l'anzianità.

Dunque in tutto ciò io non trovo alcun rapporto con quanto ha detto l'onorevole De Zerbi riguardo ad una promozione per anzianità, che la legge non ammette di grado in grado, ma solamente da classe a classe.

**De Zerbi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi.

**De Zerbi.** Io aveva ragione di sospettare di non essermi spiegato bene.

L'articolo 17, ora lo leggo, e allora si capirà meglio, dice:

« Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità. »

È chiaro dunque che queste promozioni si faranno una metà senza tener conto dell'anzianità, un'altra metà per anzianità, quando però l'anzianità non sia reputata indegna di promozione; a questo provvede il certificato della Commissione amministrativa.

Ora io ho fatto due obiezioni. Prima di tutto, voi, che avete questa facoltà di fare queste promozioni, metà per concorso e metà per anzianità degna, con che ordine le regolerete?

Farete una promozione per anzianità e una per concorso? Dieci per anzianità e dieci per concorso?

Dovete dire se l'alternativa sia caso per caso, oppure se ad ogni cinque posti dati per concorso, se ne daranno altrettanti per anzianità e merito, oppure se si faranno delle serie di dieci e dieci o di cento e cento. (*Interruzioni*).

Sta bene, io non censuro che questo non sia detto nella legge, ma desidererei che si dicesse nel regolamento, ed è perciò che domando una dichiarazione.

Inoltre voi dite che metà dei posti saranno dati per anzianità degna e metà per concorso, ma non

dite in questo articolo, chi è che prenderà il primo numero, e chi il secondo.

Il primo numero lo prenderà il più anziano degno o lo prenderà invece quello, che vince per concorso?

Io credo che l'equità ed i precedenti legislativi vogliano che il primo numero lo pigli colui, che è più anziano e che è stato riconosciuto degno di promozione, ed il secondo colui, che è primo per concorso.

Domando se questa pure è la vostra opinione.

Mi sono spiegato chiaramente; o neppure questa volta?

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Ritengo che l'onorevole De Zerbi non abbia esattamente interpretato l'articolo 17 che si riferisce interamente alle promozioni per merito.

**De Zerbi.** Di questo ho parlato.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Non è quindi esatto il dire che la seconda metà dei posti deve essere conferita *alla anzianità degna*; anche la seconda metà deve essere conferita al merito, accertato in altra guisa ed accompagnato dalla anzianità.

**De Zerbi.** È lo stesso; è questione di parole.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** No, è tutt'altra cosa.

**De Zerbi.** Mi spiegherò.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Può darsi che io non abbia compreso...

La seconda questione può essere risolta nel regolamento. La questione è la seguente. Prenderanno il passo innanzi coloro i quali sono promossi per merito mediante concorso, oppure coloro che sono proposti per merito accertato dalla Commissione amministrativa?

Non posso a questo proposito che esprimere un'opinione mia, perchè la questione dovrà essere risolta dal regolamento. Secondo me, malgrado il rispetto che bisogna avere all'anzianità, dovrebbe accordarsi la precedenza al merito accertato mediante esame; perchè coloro che superano la prova dell'esame si mostrano assai più valorosi e promettenti di coloro che non potendo affrontarlo, saranno promossi per zelo e diligenza, tenuto conto dell'anzianità.

Questa però non è che la mia opinione.

**Morelli.** Si fa attualmente anche nelle amministrazioni.

**Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Si fa così anche attualmente nelle amministra-

zioni, osserva l'onorevole Morelli. Così io dico dovrebbe essere decisa la questione.

La promozione prima a coloro che hanno superato l'esame; poi a coloro che al merito ordinario uniscono l'anzianità.

Quanto alla prima questione, creda onorevole De Zerbi, che il concetto da lei manifestato non è rigorosamente esatto. Si tratta ugualmente di promozioni per merito. Infatti l'articolo 17 dice:

« Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità. »

Quando il merito è accertato mediante il certificato dei superiori, le note caratteristiche, gli antecedenti, mediante insomma le prove della carriera amministrativa, allora il merito deve essere congiunto all'anzianità. Ma la promozione è sempre fatta per merito.

Queste spiegazioni credo che possano interamente soddisfare alle domande che mi sono state rivolte dall'onorevole De Zerbi.

**Presidente.** L'onorevole De Zerbi ha facoltà di parlare.

**De Zerbi.** Io sono pienamente insoddisfatto. Prima di tutto sono insoddisfatto di me, perchè non giungo, parlando italiano, a farmi capire da altri italiani. L'articolo 17 spiega il primo comma dell'articolo 16. Il primo comma dell'articolo 16 che cosa dice? Lo traduco in buon volgare perchè si capisca meglio. Non ci può essere mai promozione da grado a grado per semplice diritto di anzianità, ma dev'esser fatta sempre che l'impiegato meriti questa promozione.

Ecco che cosa significa, tradotto in buon volgare, il primo comma dell'articolo 16. Viene l'articolo 17 e dice: come si vedrà se l'impiegato meriti questa promozione o no? In due modi: o per anzianità congiunta ad attestato di merito fatto dai superiori, o meglio dalle Commissioni; ovvero, senza anzianità, per concorso. In altri termini, non si dà il diritto all'anzianità esclusiva, ma lo si dà all'anzianità, la quale sia riconosciuta degna di promozione per merito. Questo mi par chiaro.

Ciò posto, voi praticamente farete due ruoli: uno di promozioni per anzianità degna, per anzianità creduta meritevole, ed un altro di promozioni per concorso. A chi darete la preferenza? Ci sono dei posti da dare. Uno e due. A chi darete il numero uno; al concorso o all'anzianità, la quale è riconosciuta meritevole di pro-

mozione? Il sotto-segretario di Stato dice: è opinione mia che si dia al concorrente. Fortunatamente non è che opinione sua, ed io spero che resti esclusivamente sua; perchè io credo che questa sarebbe somma ingiustizia.

È una somma ingiustizia, perchè voi allora obbligate l'impiegato più anziano di un grado o a rimanere indietro, non presentandosi al concorso, o a dover concorrere, benchè abbia un diritto già riconosciuto dalla Commissione, e rischiando di rimanere o il secondo o il terzo. Allora questa anzianità non ha più nessun diritto. L'aver servito fedelmente, intelligentemente, l'esser riconosciuto dai superiori meritevole di promozione per merito, non varrà nulla e il giovane svolto potrà, dall'ultimo numero del grado, passare innanzi a colui, che è al primo numero del grado, sebbene questo sia stato riconosciuto degno di promozione. Sarebbe un'ingiustizia! Ingiustizia, ripeto, che è stata riconosciuta tale da tutti i nostri precedenti amministrativi: ingiustizia che io non potevo sopporre neanche un momento che entrasse nella mente di un sotto-segretario di Stato; talchè io feci questa obiezione unicamente per evitare ogni dubbio, sicuro della risposta contraria, che mi avrebbe fatto l'onorevole sotto-segretario di Stato. Sono dolente davvero di averla fatta, dappoichè l'ingiustizia, della quale voleva eliminare anche il dubbio, è stata invece affermata dai banchi del Governo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

**Marchiori.** Alcune delle considerazioni, che io voleva fare, sono già state svolte egregiamente dall'onorevole De Zerbi.

Occorre fare una prima distinzione; promozioni di classe per anzianità; promozioni di grado solo per merito accertato o per concorso di esame o per idoneità riconosciuta dalla amministrazione secondo le disposizioni di questo progetto di legge. Ecco la situazione di fatto.

Domanda l'onorevole De Zerbi: con qual ordine volete voi che le promozioni di grado avvengano? Volete primi ad essere promossi quelli del concorso per esame o quelli della idoneità congiunta all'anzianità?

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha risposto, prima quelli dell'esame. Comprendo le ragioni che hanno dettata questa risposta.

È un desiderio dell'amministrazione di esser rinforzata da elementi giovani, vigorosi, ardimentosi nell'affrontare l'esame.

Ma badiamo che su questo sistema dell'esame ci sono delle considerazioni da fare. Non sempre

l'esame è quella prova, che tanto si magnifica. L'esito dell'esame dipende da una quantità di circostanze intrinseche od estrinseche. Ho osservato negli esami, sia nelle scuole, sia nelle Commissioni d'esame ministeriali che ho avuto l'onore di presiedere, dei giovani valentissimi rimanere soccombenti, per agitazione d'animo, per ragione di giornata, per timor panico, altri invece meno valenti ma più coraggiosi o arditi superare egregiamente la prova.

Non si ha adunque sempre la vera misura del merito con l'esame; mentre per l'impiegato dichiarato idoneo e anziano, avete due elementi sicuri; avete gli esami superati per entrare nell'amministrazione, avete l'esperienza pratica, che vi ha dimostrato l'attitudine, lo zelo che lo contraddistinguono.

Ora voi non potete gettare dalla finestra questi elementi importantissimi, e sicuri, o posporli a quelli ottenuti dalla prova dell'esame solamente.

È certo che se si trattasse di caso vergine, della costituzione a nuovo degli uffici, si potrebbe andar sopra a molte considerazioni, ma bisogna invece che noi facciamo i conti con le condizioni di fatto in cui si trovano le amministrazioni, coi ruoli che abbiamo, e con gli impiegati che abbiamo, e che, lasciatemelo dire, ci hanno in maggioranza fedelmente servito fino ad oggi.

Dobbiamo considerare che molti di questi impiegati sono di una certa età, per cui difficilmente si presenteranno ad un esame. Molti vecchi impiegati, anche valenti, non si gettano, per amor proprio, come può fare un giovanotto alle torture, alle incertezze di un esame. Bisogna dunque tener conto dello stato di fatto, e quando lo si faccia sono sicuro che il Ministero si accorgerà che occorrono dei temperamenti, e che pur lasciando l'esame, converrà riconoscere i diritti, le preferenze da accordare ai buoni impiegati, i quali hanno lodevolmente prestato il loro servizio, i quali hanno per sé, oltre la prova di capacità dimostrata entrando nell'amministrazione, la prova pratica di saper fare quel servizio a cui sono adibiti.

E giacchè ho la parola voglio fare pure una preghiera. L'anzianità e il merito esistono già in molte delle nostre leggi organiche. Ma so che in qualche amministrazione in luogo di fare in principio di ogni anno il ruolo di merito, e classificare tutti gli impiegati, questa classificazione si fa di volta in volta, nelle riunioni dei consigli di amministrazione, o altri, che sono alla dipendenza dei ministri.

È da considerare che queste riunioni che giu-

dicano del merito, caso per caso, talvolta arrivano fino al numero 100, e tal'altra solo al 50 del ruolo. Ne vengono quindi dei criteri molto differenti, da poter pregiudicare la carriera di un impiegato.

Quindi a rendere la cosa più armonica, più giusta, e più equa, io farei raccomandazione che nel regolamento su questa materia si prescrivesse come debbono farsi questi ruoli di merito, e si facciano completi, salvo le necessarie revisioni sui risultati degli specchi caratteristici, da rinnovarsi a periodi fissi.

Queste sono le raccomandazioni che vorrei fare, e delle quali pregherei che fosse tenuta nota nel regolamento.

Del resto, non faccio che associarmi alle considerazioni svolte dall'onorevole amico De Zerbi, e credo che, sia il Governo, sia la Commissione, vorranno ritenerle non prive di fondamento, e di pratico effetto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

**Baccarini.** Io trovo le disposizioni di quest'articolo, rispetto agli avanzamenti, molto razionali, perchè un po' di ringiovanimento nelle amministrazioni è necessario.

Ma, per quel po' d'esperienza che ho nell'amministrazione, reputo assolutamente soverchio attribuire metà delle promozioni solo a coloro, che si vogliono esporre ad esami. Finchè si tratta dei primi gradi della carriera, trattandosi di persone entrate da poco, che ricordano ancora i loro studi, esse possono assoggettarsi a questi esami, ma vi sono in tutte le amministrazioni degli eccellentissimi impiegati, con 20 anni di servizio, i quali, sia per sentimento della propria dignità, sia per non aver continuato quegli studi teorici, che poi non hanno a che fare più col servizio, si trovano assolutamente nell'impossibilità di dare questi esami.

Quindi io credo che, senza variare la sostanza delle attuali disposizioni, sia assolutamente necessario di ridurre ad un *minimum* le promozioni per esame.

C'è già la doppia qualità dell'anzianità e del merito giudicato dall'amministrazione, che per me vale quasi più dell'esame, molto più dell'esame.

Per i giovani, che entrano, l'esame, in via assoluta, mi pare cosa regolare, ma per quelli che hanno già 8, 10, 15 anni di servizio, molto meglio dell'esame, vale il giudizio dei propri capi.

Per conseguenza io credo che il Governo e la Commissione farebbero molto meglio a ridurre

ad un quarto od a due quinti, tutt'al più, la parte assegnata alle promozioni per esame.

Io poi pregherei l'egregio sotto-segretario di Stato a considerare se non fosse necessario di aggiungere un articolo transitorio a questa legge, perchè non mi pare che ce ne sia almeno uno, che salvaguardi i diritti acquisiti.

Per esempio, io conosco parecchie amministrazioni dove gli impiegati di ordine vanno avanti per anzianità.

Per fare delle copie di lettere basta che abbiano una calligrafia conveniente e abbastanza corretta; e così gli avanzamenti procedono sempre in ragione del numero dei posti vacanti. Veramente ostacolare dei poveri impiegati, che hanno anni ed anni di servizio, e sperano una promozione di 100 o 200 lire annue, sottoponendoli al pericolo di perdere gli avanzamenti per il fatto degli esami, mi pare troppo grave. Ci sono degli impiegati, che hanno 30 anni di servizio fra il civile e militare. Che esame volete chiedere a questa gente?

E pure fra essi si trovano i migliori copisti, i migliori amanuensi delle amministrazioni. Il mettere questa gente nella necessità di dare un esame, che non saranno più capaci di dare in confronto dei giovani, ovvero far loro perdere la metà delle promozioni, mi pare sia assolutamente un ledere i diritti acquisiti. Perchè si ha un bel dire, ma ad un povero diavolo che ha 1200 o 1500 lire di stipendio con la famiglia grossa da mantenere con 50 o 45 anni di età e 25 o 30 di servizio, è crudele far perdere una promozione, che gli tocca, per il fatto che una legge nuova gliela porta via: ecco il risultato finale di questa disposizione! Perciò direi che per lo meno la legge avrebbe bisogno di una disposizione transitoria, che impedisca che siano lesi i diritti acquisiti.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Fagioli, relatore.** Mi permettano gli egregi colleghi, che hanno parlato, che prima di tutto rivolga una parola in risposta alle osservazioni dell'onorevole Baccarini. Egli in sostanza ha ammesso il concetto direttivo di quest'articolo e ne ha detto anche il perchè. Solo vorrebbe delle modificazioni, che cioè questo concetto si applicasse ai primi gradini soltanto della carriera amministrativa.

Infatti, egli ha detto: noi ci troviamo di fronte ad uomini vecchi, che hanno già trascorso una parte della carriera; dar tanta importanza all'esame vuol dire danneggiare chi ha attitudine

vera e reale ma minori studi teorici o minor coraggio di sottomettersi a un esame, che è sempre un pericolo. Ora io dovrei a proposito di queste considerazioni, che mi sembrano importanti, far riflettere all'onorevole Baccarini, che appunto l'articolo 17 stabilisce il merito quale titolo di promozione dal primo al secondo grado, e ciò appunto nel principio della carriera e non nei gradi superiori.

Noi abbiamo anche una petizione della Società di mutuo soccorso fra gl'impiegati, (che è la più competente a conoscere i propri interessi) petizione che io ho riferito nella mia relazione e nella quale cotesta Società domanda che si applichi alle promozioni dal secondo grado al terzo e successivi, non solo il principio della partecipazione di una metà per esame di concorso e dell'altra metà per merito accertato dalla Commissione amministrativa, ma che l'esame di concorso si stabilisca anzi nella ragione di due terzi dei posti disponibili, come titolo alla promozione pei gradi superiori.

Dunque tale essendo lo stato della questione, ed essendo quest'articolo rivolto a disciplinare le promozioni dal primo al secondo grado, io credo di trovarmi perfettamente d'accordo coll'onorevole Baccarini, assicurando la Camera che l'esame non può menomamente pregiudicare quelle attitudini serie acquistate coll'esperienza e che non amano di cimentarsi negli esami, perchè l'esame è riservato appunto per coloro, che sono giovani e negli inizi della carriera.

Detto ciò, io non avrei che ad aggiungere poche parole a quello, che ho risposto in precedenza all'onorevole De Zerbi ed all'onorevole Marchiori, le osservazioni dei quali sono certamente importanti; dico poche parole, perchè in fondo mi pare che se l'articolo 17 si vota insieme con gli articoli 16, 18 e 19 in sostanza i concetti che gli onorevoli preopinanti hanno esposto, si trovano confermati in quegli articoli.

I dubbi, che qualche caso singolare può far sorgere è bene che siano stati sollevati, perchè potranno trovare la loro soluzione in disposizioni regolamentari, ma certamente la Camera non potrebbe con una disposizione di legge contemplare tutti i casi; il caso se si debba preferire l'anzianità od il merito quando si tratta di un solo posto è un caso singolo; e la legge nel concetto nostro, deve stabilire i principj e questi sono conformi ai concetti manifestati dall'onorevole Baccarini. Il concetto della legge è che nella promozione per classe si metta come norma l'anzianità; anzianità, dice l'articolo 19, che non deve essere mai dis-

giunta da una riconosciuta idoneità e che nella promozione dal 1° al 2° grado in luogo della anzianità (ecco la sola eccezione) si accetti il merito; il quale viene accertato in due maniere; e quindi, se occorrono quattro posti, due sono dati in una maniera e due in un'altra. (*Interruzione, a bassa voce, vicino all'oratore*).

Se sono due, allora si dividono: uno per merito, ed uno per anzianità. (*Altra interruzione*).

Resta il caso che i posti disponibili sono in numero dispari. Nel qual caso, attribuita una metà agli esami di concorso, e l'altra metà al merito, accertato dalla Commissione e congiunto con l'anzianità, rimarrebbe un posto disponibile, che non si saprebbe a quale delle due classi attribuire.

Questi casi speciali sono quelli appunto a cui deve provvedere il regolamento, e che sfuggono, come è naturale, alle disposizioni della legge che deve stabilire i principii e non più.

**Marchiori.** Chiedo di parlare.

**Fagioli, relatore.** Del resto, bisogna tenere a mente che questa anzianità non è sacrificata nemmeno nelle promozioni da grado a grado: perchè non è ammesso all'esame di concorso, se non colui, che si trova già nel grado immediatamente inferiore a quello cui aspira, e ci si trova già da due anni. Dunque, non c'è pericolo di gravi allarmi e di pregiudizi alla carriera dei pubblici funzionari.

Detto ciò, e ritenendo che i dubbi sollevati dagli egregi colleghi potranno essere chiariti anche meglio nel regolamento, la Commissione persiste nel ritenere che le disposizioni di questi tre articoli chiariscano abbastanza nettamente come nessun pregiudizio reale vengano a sentire gli impiegati; la Commissione anzi si fa forte, dell'assistenza degli impiegati, i quali hanno presentato un'apposita petizione per chiedere che sia fatto un posto più largo al merito o all'esame di concorso, di quello che è stabilito dal disegno di legge. Se gl'impiegati, dunque, che sono i migliori interpreti degli interessi loro, trovano che è troppo cauta la legge e che rispetta troppo le ragioni dell'anzianità, in confronto di quelle del merito, non saremo certo noi che vorremo contestare che questa legge non rispetti le legittime aspettative degli impiegati in servizio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Io vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole relatore nella seconda parte dell'articolo 17, che a me pare contenga una ripetizione, che potrebbe dar luogo ad erronee interpretazioni.

Mentre nella prima parte è detto che: " Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità, " nella seconda parte è detto: " Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa, abbiano dato prova d'assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio. "

Ora io prego l'onorevole relatore di notare che l'impiegato, il quale vuole essere ammesso al concorso deve presentare un attestato della Commissione, al pari dell'impiegato, che vuol far la domanda di promozione.

Ora io dico: se questo attestato dà diritto alla promozione senza esame, perchè deve esser richiesto anche per l'esame?

Potrà avvenire che un impiegato, volendo la promozione senza esame faccia la domanda di concorso, non si presenti all'esame e dica: ho acquistato il diritto alla promozione perchè in me si riuniscono i due requisiti dell'anzianità e dell'attestato della Commissione amministrativa.

Io osservo: per chi deve presentarsi al concorso a che serve l'attestato?

Quando l'impiegato vi dice: " io vengo a misurarmi coi miei colleghi di ugual grado; se vincerò sarò promosso, se no, no " la vittoria del concorso è titolo, che assorbe tutti gli attestati precedenti.

Potrei ammettere solo che si stabilisca una condizione negativa; cioè che non debbano essere ammessi al concorso gli impiegati, che siano incorsi in una nota di grave demerito.

Ma io non m'affaccio a questa questione perchè certamente un impiegato, che sia incorso in censura od in punizioni non sarà tanto baldo da presentarsi al concorso. Ad ogni modo se la nostra Commissione richiede che per essere ammesso al concorso l'impiegato non debba essere incorso in censura o in punizione, siam d'accordo: ma andare a dire che per concorrere bisogna avere l'attestato di assiduità e di zelo (attestato che unito all'anzianità non dà l'obbligo del concorso, assicurando la promozione per altro titolo) non mi pare opportuno. Dimodochè, come conseguenza di queste osservazioni, io credo che la legge provvederebbe completamente al caso se dicesse: " al concorso sono ammessi gl'impiegati di grado immediatamente inferiore. " Se volete mettere qualche motivo di esclusione, in-

dicato come tale le punizioni precedenti, e questo è tutto. Ma il dire che anche per la domanda di promozione (noti bene l'onorevole relatore perchè sta qui appunto la ripetizione a cui ho accennato) ci vuole l'attestato della Commissione per l'assiduità, lo zelo ed il merito, mentre nel comma precedente avete detto che non si può esser promossi senza quell'attestato, è proprio una superfetazione, un ripeter la stessa cosa. Per la promozione, ormai si sa per l'articolo 17, occorre l'attestato della Commissione; fermiamoci a questo punto. Che cosa ci vuole per esser promossi? Anzianità ed attestato della Commissione; questo l'avete nella prima parte, e qui pare che non occorra altro.

Per coloro che si vogliono presentare al concorso una sola condizione si deve richiedere, che cioè siano impiegati di grado inferiore, e che non siano incorsi in determinate punizioni disciplinari. Il richiedere zelo ed assiduità mi pare inutile quando avete la prova suprema del concorso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaradia.

**Chiaradia.** Rispondendo all'onorevole Baccarini il quale diceva che la questione che egli aveva sollevata, se cioè fosse giusto che metà delle promozioni da grado a grado si facessero per concorso, e metà per anzianità assistita dall'attestato della Commissione, era una questione grave, l'onorevole Fagioli diceva: non se ne preoccupi troppo, è una questione molto lieve, poichè non si tratta che del solo passaggio dal primo grado al secondo.

Ma io dubito assai che questo voglia dire la legge, io credo che queste disposizioni sieno per i passaggi a tutti quanti i gradi; ogni volta che si passa da un grado all'altro è applicabile la disposizione degli articoli 16 e 17.

Infatti che cosa dice l'articolo 16? Le promozioni si fanno per gradi e per classe, quelle per merito, queste per anzianità.

Dunque è stabilito che da grado a grado non si è promesso che per merito; nell'articolo successivo è detto cosa si intende per merito; il merito è di due maniere, uno quello constatato per concorso, l'altra per anzianità assistita dall'attestato.

Infatti che significato avrebbe l'alinea dell'articolo 17 che dice: al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gli impiegati di grado *immediatamente* inferiore?

Ma se fosse vero che il concorso vale solo per

il passaggio dal primo al secondo grado, che senso ha *l'immediatamente*?

Non vi sarebbe che un unico grado che precederebbe il secondo, e allora il parlare di grado precedente *immediato o no*, non avrebbe senso. Quindi io credo che giovi chiarir bene questo fatto, perchè se sussiste che tutte le promozioni siano fatte metà per concorso, e metà per anzianità assistita dall'attestato, quello che disse l'onorevole Baccarini riacquista tutta la sua importanza, e bisogna che sia ventilato e discusso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

**Marchiori.** Mi pare che la questione si vengha via via complicando, e credo sarebbe utile che anche questo articolo seguisse la sorte dell'altro, e poichè abbiamo già rimandato un articolo alla Commissione, anche questo seguisse la stessa sorte. Bisognerebbe intendersi chiaramente, perchè la considerazione dell'onorevole Chiaradia, che è membro della Commissione parlamentare, mostra che è opportuna una soluzione meditata. Non mi dilungo, ma voglio fare solo una semplice osservazione al relatore, ed è questa. Egli ha detto: onorevole De Zerbi, perchè si preoccupa tanto della precedenza in queste promozioni? Se ne fa una per coloro che hanno superato l'esame, una per coloro che hanno la idoneità e così si va avanti senza inconvenienti, e nessuno può lagnarsi. Molto semplice il ragionamento, ma in queste benedette leggi per impiegati bisogna vedere in pratica, quello che avviene.

Se ogni volta che c'è un posto scoperto, si facesse la nomina, allora l'inconveniente non sarebbe grave, ma ciò non avviene, molte volte nelle amministrazioni vaste e per il grado primo si raggruppa una ventina di nomine, ed allora la questione si fa grossa, perchè essere classificati 10 o 12 posti prima o dopo nel ruolo può voler dire essere segretari, essere ingegneri od altro tanti anni prima dei propri colleghi, o molti anni di poi. Se si studiano gli annuari delle varie amministrazioni si trovano delle condizioni di fatto stranissime, che confermano o dimostrano la portata della considerazione che ho avuto l'onore di fare.

La questione sollevata dall'egregio mio amico onorevole De Zerbi deve essere attentamente esaminata. Si è detto anche: ma cosa venite fuori con la questione dell'età? Io ho bisogno di fare una domanda a questo proposito, cioè se intendiamo parlare dei segretari, od altri, o se sono compresi anche gli archivisti, gli ufficiali d'ordine; perchè se discendiamo a queste ultime ca-

tegorie di impiegati, allora la questione diventa seria, perchè come ha accennato l'onorevole Baccarini, in questi impiegati ce ne sono da vero dei vecchi.

Ma anche ridotta a mo' d'esempio la questione ai vice-segretari e segretari, credete voi che ad una distanza di 7 o 8 anni, perchè si sta 7 o 8 anni a fare il vice-segretario prima di passare segretario, e mentre l'impiegato si rafforza in tutte le cognizioni necessarie all'amministrazione e quindi non ha tempo di proseguire studi più larghi e di coltura; credete voi sia giustizia obbligarlo a cimentarsi con uno venuto da poco tempo, da due anni?

E non si dovrà tener conto del servizio?

E chi è fresco di studi e da poco serve lo Stato andrà innanzi a chi serve da più anni e ha dato buona prova di sè?

Ora queste ragioni del merito e dell'anzianità sono gravissime e bisogna toccarle con molto riguardo. Già vi sono due teoriche, ambedue rispettabili, e sorrette da buone ragioni. Vi sono di quelli che combattono per l'anzianità, di quelli che combattono per il merito. Se il merito fosse veramente tale, ed il giudizio sul medesimo sereno e sicuro, allora nulla a dire.

Se alle volte nelle amministrazioni si è portato di un tratto a grado superiore un uomo di vero merito, gli impiegati non si sono lagnati. Ma siete sicuri che tutte le promozioni per merito sono state tali?

Siamo umani. Non è che io voglia criticare i presenti; in tutte le amministrazioni che si sono succedute sempre è successo lo stesso. Ci sono delle benevolenze, delle conoscenze personali, erronee, nei membri stessi delle Commissioni. La questione della carriera è importantissima; noi facciamo presto a decidere, ma l'impiegato il quale nella famiglia, giorno per giorno, conta i numeri dell'annuario e attende ansioso la promozione, e sogna i suoi castelli in aria, e sull'aumentato stipendio mette già in precedenza una ipoteca di bisogni da soddisfare, di benessere per sè ed i suoi, il suo mondo è là, in quelle 500 lire della promozione; capita il bollettino, ed eccoti la nomina per merito che prende il posto, e il merito non c'è! Sapete qual danno gravissimo si produce.

E badate che quando avete animato uno per merito, non sono contrario al vero merito, quando avete animato uno per l'avanzamento per merito, e avete disanimato i cento, quell'uno per lavoro che faccia non vi compensa di certo del minor lavoro degli altri.

Le amministrazioni procedono regolari per il lavoro di tutti, non già per l'intenso lavoro di pochi.

Ma non ritorno sulle questioni di anzianità, resto nel campo di puro esame o di idoneità riconosciuta dopo anni di servizio e questa secondo me deve avere la preferenza. Sono questioni di indole delicata, e se volessi fare dell'erudizione, potrei citare moltissime sentenze di uomini competenti nell'amministrazione, e la tesi è così dibattuta che si va perfino, visto la difficoltà di accertare il vero merito, ad un assurdo, fino alla sola anzianità. Dunque e per le questioni che si sono sollevate, e per le questioni molto gravi che racchiude l'articolo, io desidererei che anche questo venisse rimandato alla Commissione, perchè ne migliori la dizione, ovvero ci faccia delle dichiarazioni concordate tra essa e il Governo che riescano chiare e convincenti. Prego la Camera di accettare la mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

**Baccarini.** Io sono stato spinto a parlare quando ho sentito l'amico Chiaradia, membro della Commissione, non sapersi render conto dello articolo, del quale si domanda l'approvazione.

**Chiaradia.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Baccarini.** A me pare questa una di quelle leggi organiche, sulle quali non si dovrebbe avere fretta di risolvere e le risoluzioni si debbono prendere senza preoccuparsi se un articolo modificato possa far tornare la legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Dal Senato vengono spesso qui delle leggi, che sono state modificate, e fanno bene i senatori a modificarle ogni volta che credono di averne ragione, e non si capisce perchè la Camera non possa rimandare al Senato una legge di questa importanza.

Si tratta di regolare la sorte di una immensa quantità di cittadini, e per conseguenza io credo che quello, che importa, è di fare più completa che sia possibile la legge, non preoccupandosi di altre considerazioni.

Io ho ripreso a parlare quando ho sentito lo amico Chiaradia dubitare se realmente l'articolo 17 abbia un significato preciso.

**Chiaradia.** Non ne dubito.

**Baccarini.** Non ne dubita?

Tanto più sono d'accordo con coloro, che credono necessario rinviarlo alla Commissione.

Io, per esempio, data la interpretazione dell'onorevole Chiaradia, vorrei sapere che bella figura farà il console, che, per diventare console

generale, sarà chiamato a dare un esame! Che esame deve dare un ministro per diventare ambasciatore! (*Si ride*).

Capisco che per andare addetto consolare, addetto di legazione si debba dare un esame, ma dall'addetto consolare in su l'esame non lo comprendo; e mi parrebbe quasi di mettere in ridicolo un ambasciatore, un ministro, che va dinanzi ad una potenza, dopo aver dato il suo esame di idoneità! (*Si ride*).

**Fortis**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Ma, onorevole Baccarini, non ha letto l'articolo 24? (*Interruzioni*).

L'articolo 24 dice:

« Le nomine e promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o paraggiato d'ispettore generale sono deliberate in Consiglio dei ministri. Tali nomine possono essere fatte anche fra persone estranee all'amministrazione. »

**Baccarini**. Onorevole amico Fortis, un console è di grado superiore ad un ispettore generale? Io non l'ho mai saputo.

Un consigliere di legazione è superiore ad un ispettore generale? Neanche per sogno. (*Interruzioni*).

Allora quali sono gli impiegati civili?

I militari, no; i corpi tecnici, no; adesso sento dire i ministri degli esteri, no; allora chi sono?

Allora è meglio dire che la legge riguarda solo gli impiegati delle amministrazioni centrali; è bello e finito.

Ad ogni modo io vorrei domandare una spiegazione alla Commissione ed al Governo; e se riesamineranno gli articoli è bene che li chiariscano in qualche modo. Questo passaggio di promozione al secondo grado che cosa significa? Uno per entrare dà l'esame di vice-segretario, il passaggio a segretario rappresenta il passaggio da un grado all'altro o da una classe all'altra? (*Interruzioni*). Bisogna spiegarlo, perchè diversamente non si sa più fin dove si debba andare. Io non faccio critiche: esprimo dei dubbi; e credo che il mettere avanti dei dubbi in queste leggi qui sia una necessità, perchè più si eliminano dei dubbi e più si rende completa la legge.

**Presidente**. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Fagioli**, *relatore*. L'onorevole Cuccia ha creduto di trovare una contraddizione o una superfluità, o una ripetizione in quanto dispone l'articolo 17 fra il primo ed il secondo capoverso.

A me pare che questa ripetizione non sussista

perchè il concetto di quell'articolo è precisamente il seguente.

Che nessuno può aspirare a promozione se non per merito, che sarà, per una metà dei posti, accertato mediante esame di concorso, per l'altra metà mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità. Ma tanto nell'uno che nell'altro caso gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, che aspirino al grado superiore debbono anche produrre un ulteriore certificato, cioè quello della Commissione amministrativa, di aver dato prova di assiduità e di zelo nell'adempimento del loro ufficio.

Quando la Commissione ha attestato che un impiegato ha fatto il suo dovere, può anche attestare che esso è idoneo a coprire l'ufficio di grado superiore. È questo certificato, che, congiunto con l'anzianità, gli permette di aspirare alla promozione dal primo al secondo grado. Esso è condizione, senza la quale, il solo concorso non può dar titolo ad essere promosso.

Chiarito così il concetto dell'articolo, non mi pare ci sia alcuna ripetizione.

Detto ciò, dirò una parola in risposta all'onorevole Marchiori, il quale, con un caloroso discorso, è venuto a raccomandare la causa dell'anzianità, contro quella del merito.

**Marchiori**. No, non ho detto ciò.

**Fagioli**, *relatore*. Io mi permetto di rammentare all'onorevole Marchiori, che egli ha votato l'articolo 16, o che la Camera almeno lo ha votato. E nell'articolo 16 è stabilito che non è ammessa alcuna promozione da grado a grado, se non per merito. Dunque ormai l'articolo 17 non fa che limitare in parte questo principio, facendo anche qualche ragione a questa anzianità, che tanto interessa l'onorevole Marchiori. Il fare dunque una contestazione, che direi astratta, se sia preferibile nelle promozioni il sistema dell'anzianità o quello del merito, è affatto fuor di luogo. L'articolo 16 ha stabilito che nelle promozioni di classe si fa luogo all'anzianità, ma nelle promozioni da grado a grado, unicamente ed esclusivamente al merito. L'articolo 17 non ha dunque che vedere nel come questo merito si accerti. Qui dunque la preferibilità del merito o dell'anzianità, il diritto quesito, la pietà per i vecchi funzionari che hanno servito per tutta la vita la patria, non c'entra affatto.

Detto ciò, io avrei un'altra osservazione da fare al mio carissimo amico e collega Chiaradia, il quale ha creduto di affermare che l'articolo 17 dice quello che a lui pare che dica. E questa sua convinzione non la contesto. Ma l'articolo 17 è scritto in lingua italiana e dice: il merito, quale titolo di

promozione al secondo grado, si accerta in questa maniera. Il legislatore ha voluto dire che egli disciplina il modo di provare il merito per la promozione dal primo al secondo grado con queste norme, che sono indicate nell'articolo 17. Gli impiegati, che intendono perfettamente questa legge che riguarda il loro stato, hanno appunto presentato una petizione domandando che le promozioni di grado si facciano per merito e che la promozione dal secondo al terzo grado sia regolata, ammettendo per due terzi il criterio dell'esame e per un terzo il certificato della Commissione amministrativa.

Il Ministero, nel regolamento potrà anche, se crederà, limitare l'esercizio della propria facoltà e preferire il merito nelle promozioni da grado a grado, nei gradi superiori al secondo, nelle promozioni invece del primo al secondo grado, la facoltà è limitata nella forma indicata da questo articolo 17.

Io credo che così chiarito il concetto dell'articolo, riesca proprio inutile che la Commissione lo abbia a rivedere ed in ogni modo non posso accettare questo rinvio alla Commissione, che è proposto.

Voci. Ai voti!

**Presidente.** L'onorevole Chiaradia ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**Chiaradia.** Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Baccarini voleva che mi mettessi d'accordo con la Commissione dalla quale, pur facendone parte, io dissentiva. A proposito di questo articolo è avvenuta una cosa, che avviene molto spesso in leggi che constano di molti articoli: su alcuni articoli non succede discussione. E su questi (come avvenne per il 16° e il 17° del disegno di legge in discussione) è possibile che uno li approvi intendendoli a suo modo, altri intendendoli diversamente.

È cosa abbastanza naturale.

Ma poichè ho la facoltà di parlare, rispondo al mio carissimo amico Fagioli. Egli interpreta l'articolo 17 sulla base di una petizione degli impiegati; io mi permetto d'interpretarlo a base dell'articolo stesso, e insisto dicendo che le parole *grado immediatamente inferiore* non avrebbero senso, se si intendesse che quelle disposizioni sono relative al solo passaggio dal primo al secondo grado.

Quanto alle argute osservazioni (come le qualifica l'onorevole relatore) dell'onorevole Baccarini, ha già risposto l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, che non si tratta di far subire l'esame ai ministri o agli ambasciatori, perchè al grado di ispettore generale non si fanno

più esami; e quanto alla parola *secondo*, l'onorevole Fagioli m'insegna che il *secondo* può essere adoperato per superiore; e può essere inteso nel rapporto col grado immediatamente inferiore.

Io credo che l'interpretazione, che do io a quest'articolo sia la sola che emerge dal complesso di esso e dall'esame dell'articolo precedente.

**Presidente.** L'onorevole Marchiori ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**Marchiori.** Me lo perdoni la Camera, ma devo dire che l'impeto dell'onorevole Fagioli mi ha ricacciato, bontà sua, nell'articolo 16, da cui, a dir la verità, sono uscito tranquillissimo, e dopo averlo votato è ben inutile ritornarci, e questo gusto lascio all'egregio relatore, il quale, ne lo prego, non mi faccia dire quello che non ho detto. Non mi sono mai sognato di venir qui a difendere l'anzianità.

Ho detto: voi avete gli esami, voi avete la idoneità riconosciuta nella quale è compenetrata anche l'anzianità, date la preferenza alla idoneità, in questo campo sono rimasto. Forse mi sono spiegato male, ma al relatore ha fatto comodo di mettermi in una situazione nella quale non era punto. Le mie parole, per quanto imperfette, non volevano difendere l'anzianità, e se ne ho parlato, è stato per dire, il merito non sempre è serenamente riconosciuto, l'anzianità racchiude delle speranze e dei diritti anche delicati, e non vanno trascurati quando alla medesima si unisce la idoneità.

Io aveva fatto la proposta che l'articolo fosse rimandato alla Commissione in questo senso. La questione che noi abbiamo fatto (e anche qui sono stato frainteso), la questione che noi abbiamo fatta con l'onorevole De Zerbi può essere risolta con disposizioni regolamentari. Capisco che è un sistema viziato il nostro, ma non ne abbiamo altro, quando, perchè la legge ritorna dal Senato, e perchè da tanti anni pende la risoluzione del problema, si vuole l'approvazione pura e semplice.

A noi che vogliamo migliorare questa legge, non resta altro che dire: almeno prendete impegno di tener conto delle nostre considerazioni nel regolamento.

Io non voglio nè respingere la legge nè fare opposizione politica, quando volessi farlo lo dichiarerei aperto. Questo progetto per l'indole sua mi pare si possa e si debba esaminare serenamente all'infuori di qualunque considerazione politica, perciò espongo alla Camera, senza alcuna

preoccupazione, quelle considerazioni che la coscienza mi detta.

Del resto (e questo è il più importante) se non si crede di accettare la mia proposta, non ho difficoltà di ritirarla. Anzi la ritiro, dolente che non si sia voluto meditare sopra delle dichiarazioni che avrebbero giovato quando concordate tra Governo e Commissione.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 17.

“ Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità.

“ Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa, abbiano dato prova di assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio. „

(È approvato).

“ Art. 18. I concorrenti dichiarati idonei e gli anziani dichiarati meritevoli, sono promossi ai posti vacanti, i primi nell'ordine dei punti ottenuti nell'esame, e, a parità di voti, per ordine di anzianità e della graduatoria di merito proposta dalla Commissione. „

(È approvato).

Il seguito di questa discussione sarà rimandato a domani.

**Si stabilisce l'ordine del giorno per la prossima seduta.**

**Presidente.** Rammenta la Camera che essa ha deliberato che domani giovedì si debba continuare la discussione del disegno di legge relativo ai Consorzi d'irrigazione.

La Commissione ha formulato un emendamento all'articolo unico, che sarà stampato e distribuito.

Domani, quindi, in principio di seduta ci sarà il seguito della discussione sui Consorzi d'irrigazione.

Essendo poi distribuita da tanti giorni la relazione intorno ad un trattato commerciale con lo Stato libero d'Orange, sarà pure iscritto nell'ordine del giorno questo disegno di legge.

Poi verrà il seguito della discussione sul disegno di legge, che riguarda lo stato degli impiegati civili.

**Presentazione delle relazioni su due disegni di legge.**

**Presidente.** Invito l'onorevole Del Balzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Del Balzo.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la costruzione in Roma di un edificio ad uso dell'ufficio tecnico e dei magazzini telegrafici.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito pure a recarsi alla tribuna l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza ad eccedere colla sovrimposta 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza a superare la detta media dal 1890 al 1896.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**Costituzione di una Commissione.**

**Presidente.** La Camera avendomi dato l'incarico di nominare la Commissione, che dovrà riferire sul disegno di legge intorno allo stato delle persone della Famiglia reale, io chiamo a farne parte gli onorevoli Basteris, Bonacci, Bonasi, Chiaves, Cuccia, Grimaldi, Pascolato, Penserini, Tondi.

La Commissione sarà convocata per domani mattina alle 10.

**Presentazione di una mozione.**

**Presidente.** L'onorevole Imbriani con più di altri 10 deputati ha presentato la seguente mozione:

“ La Camera invita il Governo a presentare nel più breve tempo ed in modo che possa essere discussa nel periodo della presente Sessione, una legge che assicuri in modo efficace la garanzia giuridica e civile che la società deve agli sventurati custoditi nei manicomi o detenuti nelle carceri ed altri luoghi di pena.

“ Imbriani, Cucchi Francesco, Caldesi, Meyer, Basetti, Pantano, Pavoncelli, Florenzano, Francica, Diligenti, Branca, Lovito, Bertollo, Pascolato, L. Ferrari. „

Non essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, la Camera non può oggi determinare il giorno in cui si debba discutere questa mozione. Il regolamento dice: "Udito il proponente e udito il Governo, la Camera fissa il giorno della discussione."

Il sotto-segretario di Stato comunicherà al ministro questa mozione.

**Fortis**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. La comunicherò.

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Imbriani**. Chiedo facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Imbriani**. Io desidererei che le interpellanze fossero messe nell'ordine del giorno non già sabato ma immediatamente dopo esaurita l'attuale discussione.

**Presidente**. Ma non sono presenti i ministri.

**Imbriani**. Ma ci sono per questo i sotto-segretari di Stato che sono presenti.

**Presidente**. Per domani l'ordine del giorno non può essere esaurito. Si riservi di parlare domani su questo argomento.

**Imbriani**. Così andiamo di domani in domani, e non si sa mai l'ordine del giorno con precisione.

**Presidente**. Appunto è mio desiderio che l'ordine del giorno sia sempre stabilito.

**Imbriani**. Ma le mie parole non sono...

**Presidente**. Come ho già dichiarato, nell'ordine del giorno di domani prima sta il disegno di

legge sui Consorzi di irrigazione, quindi il trattato di commercio con lo Stato di Orange, e quindi la continuazione della discussione sul disegno di legge per lo stato degli impiegati.

Quando esso sarà esaurito, si potranno pigliare delle disposizioni per gli altri argomenti.

**Imbriani**. Va bene.

La seduta termina alle 6.45.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

#### Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1886 n. 3732 sui Consorzi di irrigazione. (77)

2. Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e lo Stato libero d'Orange. (132)

3. Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili. (86)

#### Discussione dei disegni di legge:

4. Ordinamento della giustizia amministrativa. (87)

5. Abolizione del *Vagantivo* nelle provincie di Venezia e Rovigo. (76)

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1890. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno)

